REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° supplemento ordinario n. 11 del 25 marzo 2008 al Bollettino Ufficiale n. 12 del 19 marzo 2008

SO 11

Anno XLV S.O.n.11 **€5,00**
spedizione in a.p.70% DCB Trieste
In caso di mancato recapito inviare
al CPO di Trieste per la restituzione
al mittente previo pagamento resi

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0436/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 è disponibile, sul medesimo sito con accesso riservato all'utenza registrata, la versione del Bollettino Ufficiale firmata digitalmente dal responsabile di Redazione e pertanto con valore giuridico a tutti gli effetti.

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

08_SO11_1_DPR_86_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 recante "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 9 del 28 febbraio 2007 ed entrata in vigore il centottantesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione;

ATTESO che ai sensi dell'art. 61 della citata legge regionale 5/2007 è prevista l'emanazione di un regolamento di attuazione per ciascuna delle tre parti in cui si articola la legge regionale, ossia l'urbanistica, l'edilizia ed il paesaggio;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2180 del 14 settembre 2007 si è ravvisata la necessità, nelle more della elaborazione della parte urbanistica e paesaggistica del regolamento, di emanare immediatamente norme di attuazione della parte edilizia della legge, al fine di garantire l'uniformità dell'attività edilizia nel territorio regionale, senza soluzione di continuità nella disciplina degli interventi e rinviando ad un momento immediatamente successivo l'emanazione delle regole di attuazione della parte urbanistica;

CONSTATATA la necessità di emanare il regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge, al fine di garantire la completezza della disciplina nonché di dettare le procedure per le varianti agli strumenti urbanistici vigenti nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 12 della legge regionale 5/2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 11 gennaio 2008, che ha approvato in via preliminare, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle Autonomie, l'articolato del "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" e ha disposto la trasmissione dell'articolato di cui al punto 1) alla Commissione Consiliare IV ed al Consiglio delle Autonomie locali, per l'acquisizione dei previsti pareri;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 18 gennaio 2008, con la quale la Giunta ha preso atto ed invitato, previe le necessarie valutazioni da parte dell'ufficio proponente, a tener conto nelle ulteriori fasi del procedimento di approvazione del testo regolamentare dei pareri del Servizio legislativo della Direzione generale e della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 14 marzo 2008, con la quale:

- preso atto del parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella riunione n. 4 del 13 febbraio 2008 sulla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 64 dell'11 gennaio 2008, favorevole con prescrizioni, accolte dal competente Assessore regionale e che hanno comportato, per facilità di lettura, la riscrittura degli articoli 16 e 17 del regolamento nella versione allegata al parere del Consiglio delle Autonomie locali medesimo;
- preso atto che le modifiche richieste sono state recepite con i necessari coordinamenti tecnici nel testo trasmesso alla IV Commissione consiliare per il parere di competenza;
- considerato che a seguito delle intervenute dimissioni del Presidente della Regione non si è dato corso alla programmata seduta della IV Commissione permanente consiliare del 26 febbraio 2008;
- vista la nota prot. n. 11/1686-08 del 3 marzo 2008 del Presidente della IV commissione consiliare al Presidente del Consiglio regionale, con cui si è espressa l'urgenza "di definire un testo regolamentare di attuazione della LR 5/2007, parte urbanistica, necessario ai Comuni per svolgere la propria primaria

e fondamentale funzione pianificatoria, evidenziando altresì che la dilatazione dei tempi di entrata in vigore del regolamento provocherà un insostenibile aggravamento nelle azioni di governo del territorio, con grave discontinuità dell'azione amministrativa e di pianificazione comunale, con ingiustificati disagi per l'intera comunità regionale (...)";

- vista la richiesta dell'ANCI al Presidente della Regione (nota prot. 335 del 3 marzo 2008), con cui si è precisato che "un ulteriore rinvio farebbe slittare di altri sei mesi la discussione del regolamento, con un'insostenibile ulteriore dilatazione dei tempi";
- vista la nota prot. 3879/1.2.9 del 4 marzo 2008, con cui il Consiglio delle Autonomie locali ha chiesto al Presidente della Regione di adoperarsi con ogni sforzo utile, affinché il regolamento di attuazione della parte I urbanistica della L.R. 5/2007 venga approvato nel più breve tempo possibile;
- vista la richiesta di Confindustria FVG al Presidente della Regione (nota del 5 marzo 2008) nella quale si è rilevato che la competitività del sistema economico e sociale locale "rischia di essere compromessa dalla mancata approvazione del testo regolamentare di attuazione" della LR 5/2007 "testo necessario ai Comuni per svolgere la propria e primaria funzione pianificatoria";
- considerato che la IV Commissione consiliare competente pur in presenza dell'ordinaria amministrazione, che investe anche l'organo consiliare, ha ritenuto di riconvocarsi nella seduta del 11 marzo 2008, e ha espresso a maggioranza parere favorevole al Regolamento di attuazione della Parte I della legge regionale 5/2007, ai sensi dell'articolo 61, comma 2, della medesima legge regionale 5/2007, con le seguenti prescrizioni:
    1. All'articolo 7, comma 1, lettera g), le parole "i progetti" sono sostituite dalle seguenti: "gli schemi".
    2. All'articolo 17, comma 6, la parola "sente" è sostituita dalla seguente: "interpella".
    3. All'articolo 28, comma 3, va inserita una previsione di integrazione dell'articolo 13 del DPReg. 17 settembre 2007, n. 0296/Pres. volta a precisare che in ipotesi di ristrutturazione edilizia attuata con la demolizione e successiva ricostruzione è consentita la deroga alle distanze legali, ferme restando le prescrizioni del Codice Civile.
    4. All'articolo 28 va inserita una previsione di integrazione dell'articolo 19, comma 2, del DPReg. 0296/Pres. che ricomprenda tra gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche anche quelli necessari per la realizzazione dei servizi igienici destinati a persone portatrici di handicap.
    5. All'allegato 1 al Regolamento, punto 2.1, lettera a), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", comunque nel rispetto delle tipologie edilizie tradizionali dei luoghi".
    6. All'allegato 1 al Regolamento, punto 2.3, dopo la parola "riferimento" è inserita la seguente "prioritariamente".
    7. All'allegato 1 al Regolamento, punto 4, comma 4, le parole "si indica a riferimento lo schema di calcolo evidenziato nella tab. 1" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni provvedono con i calcoli di loro competenza utilizzando lo schema di tabella allegato".
    8. All'allegato 1 al Regolamento il punto 5.1 è stralciato e la definizione dei Comuni turistici sarà inserita nel Piano Territoriale Regionale.
- preso atto che tutte le modifiche sono state accolte con i necessari coordinamenti tecnico-giuridici e che in particolare si è provveduto alla riformulazione della disposizione di cui all'art. 28, comma 3, del regolamento in esame, al fine di rendere le disposizioni medesime coerenti con il vigente assetto normativo in materia urbanistica ed edilizia;
- preso atto altresì che sono state introdotte le modifiche al regolamento segnalate dalla Direzione generale, Servizio legislativo, in particolare per quanto riguarda la formulazione dell'articolato relativo alle abrogazioni ed al coordinamento della disciplina degli accordi di programma;
- preso atto altresì che i contributi offerti dalla Direzione centrale risorse agricole naturali forestali e della montagna sono stati parzialmente recepiti, in quanto già considerati nel regolamento di attuazione della LR 5/2007, parte edilizia, nonché nel testo originario del presente regolamento e che le osservazioni aventi ad oggetto i contenuti degli strumenti di pianificazione comunale non hanno potuto essere recepite, poiché allo stato non coerenti con le determinazioni che la Giunta ha assunto con la delibera di adozione del PTR pubblicata con DPReg. n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007;
- preso atto della nota prot. 7/SGR/RIS del Direttore centrale del Segretariato generale dell'8 febbraio 2008, con la quale sono state indicate le linee di indirizzo dell'attività deliberativa della Giunta regionale consentita nel periodo successivo alle dimissioni del Presidente della Regione;
- ricordato che i Comuni attendono l'emanazione delle norme regolamentari attuative della legge regionale 5/2007, in assenza di altra disciplina regionale, abrogata dalla medesima legge regionale 5/2007, a far data dal 27 agosto 2007;
- preso atto, altresì, che soltanto con l'emissione del parere della competente Commissione consiliare dato il giorno 11 marzo 2008 è venuto a concludersi l'iter istruttorio previsto dall'art. 61, comma 2, della LR 5/2007;
- considerato che l'entrata in vigore del regolamento in questione, pur appartenente alla categoria dei provvedimenti di straordinaria amministrazione, è sostenuta da motivi prevalenti di interesse ge-

nerale, che inducono a non procrastinare ulteriormente l'emanazione di regole disciplinanti l'attività urbanistica;
- considerato che il perdurare della situazione di carenza della disciplina urbanistica regionale comporterebbe notevoli difficoltà nella esplicazione delle funzioni pianificatorie, attribuite alla competenza dei Consigli comunali e conseguentemente un grave pregiudizio all'operatività ed al funzionamento delle amministrazioni locali nonché altrettanto grave pregiudizio per l'intera collettività regionale;
- ritenuto che appare prevalente l'interesse pubblico generale di assicurare agli Enti Locali della Regione l'esercizio del potere istituzionale pianificatorio attribuito dalla normativa vigente e di fatto inibito in assenza del regolamento all'esame, l'assunzione del quale diviene, pertanto, atto dovuto ed improcrastinabile;
- ritenuto, inoltre, in coerenza con le ragioni evidenziate di particolare urgenza, di inserire un articolo finale recante l'entrata in vigore a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR;
- la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;
CONSIDERATO che l'emanazione di un Regolamento, approvato dalla Giunta regionale, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;
VISTI l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia, nonché l'articolo 14, comma 1, lett. r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È emanato il regolamento di attuazione della parte I della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, denominato "Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_SO11_1_DPR_86_1_ALL1

Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

TITOLO I - CONTENUTI MINIMI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE E SOVRACOMUNALE

Art. 1 disciplina dell'urbanistica

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 61, commi 1 e 3, della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), di seguito denominata legge, e detta disposizioni per l'attuazione della Parte I della legge.

Art. 2 contenuti minimi del DPP

1. Il Documento Preliminare di Piano (DPP) contiene lo schema dell'assetto del territorio, costituito dai seguenti elaborati:

a) una relazione di analisi riferita all'intero territorio interessato :
  a.1) andamento demografico - economico e carico insediativo;
  a.2) stato di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti: con particolare riguardo alla saturazione delle zone omogenee, alla struttura degli insediamenti abitativi, commerciali, industriali, artigianali e turistici;
  a.3) stato delle acque, dell'aria, del rumore, del suolo e grado di naturalità degli ecosistemi;
  a.4) stato del territorio agricolo-forestale e del settore estrattivo;
  a.5) stato del sistema delle infrastrutture per la mobilità di merci e persone;
  a.6) stato del sistema delle infrastrutture energetiche, di telecomunicazione e tecnologiche;
  a.7) aree naturali protette e vincoli derivanti da norme ambientali;
  a.8) rischio sismico, idraulico, geologico e idro-geologico;
  a.9) beni paesaggistici e beni culturali individuati dal PTR o dalla legge;
  a.10) tematiche paesaggistiche richiamate nelle Schede di Ambito Paesaggistico (AP) del PTR, che interessano il territorio.
  a.11) interrelazioni con i territori contermini a livello ambientale, paesaggistico, infrastrutturale e insediativo;
  a.12) analisi dei fenomeni e delle scelte di rilievo intercomunale di cui alle lettere precedenti, allorché la pianificazione si svolga in forma associata;

b) Documentazione corredata dai seguenti elaborati cartografici in scala pari a 1:25.000, che illustra limiti e trasformazioni dei territori coinvolti dalla pianificazione comunale o sovraccomunale:
  b.1) Schema della trasformabilità ambientale ed insediativa dei territori coinvolti dalla pianificazione comunale o sovraccomunale: documento che apprezza il grado di trasformabilità con elaborazioni ed analisi inerenti le risorse essenziali aria, acqua, suolo ed ecosistemi, sistema insediativi e paesaggio, nonché indicazione delle condizioni di trasformabilità o di non trasformabilità delle aree;
  b.2) Schema delle infrastrutture: documento che indica la rete delle infrastrutture esistenti e di progetto, incluse quelle previste dal PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, riportante l'indicazione delle condizioni di trasformabilità o di non trasformabilità delle aree di pertinenza.

c) Relazione di coerenza degli obiettivi strategici contenuti nelle direttive con le condizioni di trasformabilità del territorio e con gli obiettivi e le azioni indicati dal PTR o dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati .

d) Relazione di sintesi non tecnica per Agenda 21 che tracci il livello di coerenza tra obiettivi di sostenibilità e trasformabilità ambientale, economica e sociale.
2. Per la fase di elaborazione del DPP, non è obbligatoria la consegna alla Regione di documentazione informatica relativa agli elaborati di cui al comma 1, salvo la predisposizione di tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, oltre che nella versione cartacea, anche nel formato informatico PDF secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento, ai fini della diffusione dei documenti, rivolta ai membri della *conferenza di pianificazione*, anche nel formato elettronico.
3. Il Comune ha la facoltà di produrre il DPP attraverso applicazioni informatiche di tipo GIS secondo gli standard regionali.

Art. 3 contenuti minimi del PSC

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) contiene i seguenti documenti:
a) Relazione che descrive il QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO, strutturato nei tre sistemi principali definiti dal PTR (sistema ambientale e del paesaggio; sistema della mobilità ed infrastrutture tecnologiche ed energetiche; sistema degli insediamenti) con riferimento ai contenuti del DPP. Il Quadro conoscitivo del territorio è relativo ai territori interessati dalla pianificazione comunale o sovracomunale e contiene le integrazioni eventualmente richieste in sede di Conferenza di pianificazione;
b) RELAZIONE SULLE SCELTE attuate in base alle prescrizioni di PTR e delle relative azioni di salvaguardia in attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge, contenente:
b.1) Il recepimento puntuale delle prescrizioni specifiche del PTR;
b.2) L'indicazione delle prescrizioni regolative del PTR, riportante le valutazioni di attuazione di competenza locale.
b.3) La definizione delle disposizioni necessarie alla salvaguardia.
c) RELAZIONE DI SINTESI SUGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO, contenente l'approfondimento e la specificazione a livello locale degli indicatori individuati dal PTR o dalla legge;
d) DOCUMENTO DELLE DIMOSTRAZIONI che giustifica l'uso di nuovo territorio per l'ampliamento degli insediamenti o la collocazione di nuovi insediamenti, attraverso la verifica del grado di impiego delle aree già destinate ad analoghe funzioni. È ammesso l'impiego di nuovo territorio, nel caso in cui la disponibilità residua di aree insediabili sia inadeguata al soddisfacimento delle dimostrate esigenze insediative. In tal caso il consumo di nuovo territorio è ammesso con priorità su aree dotate di adeguate infrastrutture o ad esse limitrofe. Il documento delle dimostrazioni contiene:
d.1) la descrizione degli obiettivi generali di sviluppo, riqualificazione e salvaguardia del territorio coinvolto dalla pianificazione comunale e sovracomunale, con l'indicazione delle azioni attuabili per raggiungere le migliori condizioni per la crescita economica, la coesione sociale nonché per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo;
d.2) l'individuazione dei criteri di utilizzazione del territorio coinvolto dalla pianificazione comunale e sovracomunale;
d.3) la relazione di coerenza tra:
d.3.1) obiettivi generali di sviluppo, riqualificazione e salvaguardia del territorio coinvolto dalla pianificazione comunale e sovracomunale
d.3.2) gli strumenti di pianificazione statale, regionale, infraregionale e di settore;
e) DOCUMENTO DEGLI AMBITI E DELLE RETI, strutturato nei tre sistemi principali definiti dal PTR di cui all'art. 4, che individua gli ambiti urbanizzati, non urbanizzati, urbanizzabili e la rete delle infrastrutture.
f) RELAZIONE SULLA PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE, atta alla definizione delle metodologie, dei criteri, e dei limiti temporali e limiti qualitativi e quantitativi per l'individuazione delle aree destinate a perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e territoriale.
2. I documenti di cui al comma 1 sono corredati da:
a) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala 1:10.000;
b) file nel formato PDF secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.
3. Nella pianificazione sovracomunale gli elaborati cartografici di cui al comma 2 lettera a) possono essere accompagnati anche da elaborati cartografici di inquadramento a scala minore.
4. Il PSC approvato è rappresentato, a cura del proponente il Piano, mediante documentazione informatica, relativa ai contenuti grafici ed alfanumerici, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS, secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento;

Art. 4 struttura dei contenuti del PSC

1. I documenti del PSC individuati nell'art. 3 possono contenere la specifica indicazione della norma di attuazione del PTR o dell'eventuale disposizione sovraordinata alla quale si riferiscono, nonché previsioni dirette a disciplinare gli effetti delle scelte progettuali ai fini della salvaguardia prevista dalla legge.
2. I termini definiti come "trattazione", "rappresentazione" e "strutturazione" relativi ai contenuti individuati nel successivo comma 3 si intendono riferiti rispettivamente allo sviluppo degli argomenti nei

documenti di cui all'art. 3 comma 1, all'introduzione dei contenuti cartograficamente rappresentabili negli elaborati cartografici di cui all'art. 3 comma 2 lettera a), e alla gestione dei contenuti strutturabili e georiferibili in ambiente GIS ai fini della produzione della documentazione informatica di cui all'art. 3 comma 2 lettera b).

3. I contenuti dei documenti di cui all'art. 3 comma 1, nonché le legende degli elaborati cartografici e la struttura della documentazione informatica di cui all'art. 3 comma 2 sono organizzati nei seguenti Sistemi:

a) SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO costituito da:

a.1) CARTA AMBIENTALE con i seguenti contenuti:

a.1.1) aree protette: trattazione, rappresentazione e strutturazione dei contenuti indicati nelle NA del PTR che interessano il territorio;

a.1.2) rischio idraulico: trattazione, rappresentazione e strutturazione della rete idrografica presente sul territorio comunale e delle aree soggette a potenziale pericolo di allagamento individuate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) o dalla relazione geologica;

a.1.3) rischio geologico ed idrogeologico: trattazione, rappresentazione e strutturazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e dei contenuti dei Piani di bacino e dei Piani di assetto idrogeologico che interessano il territorio, con riferimento diretto ai contenuti degli strumenti prodotti dalle Autorità competenti ai sensi di legge;

a.1.4) rischio valanghivo: trattazione, rappresentazione e strutturazione della situazione valanghiva, che eventualmente interessa il territorio;

a.1.5) corpi idrici di interesse regionale: trattazione, rappresentazione e strutturazione in base alle valutazioni richieste dalle NA del PTR;

a.1.6) tutela dell'aria: trattazione, rappresentazione e strutturazione in base alle valutazioni in merito alla tutela della qualità dell'aria previste dalle NA del PTR, con indicazione delle azioni da sviluppare in sede di POC;

a.1.7) ambiti agricoli e forestali: trattazione, rappresentazione e strutturazione dei seguenti contenuti:

a.1.7.1) ambiti agricoli e forestali;

a.1.7.2) aree ad elevata ruralità;

a.1.7.3) aree agricole che non possono essere destinate a trasformazione mediante interventi di sistemazione e rimodellamento dei versanti;

a.1.7.4) superfici forestali sottoposte a pianificazione forestale sia di proprietà pubblica che privata;

a.1.7.5) ambiti entro i quali sono localizzati i boschi planiziali di interesse regionale;

a.1.7.6) criteri per la localizzazione delle aree destinate agli "Alberi dei nuovi nati"

a.1.7.7) ambiti dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità con le valutazioni richieste dalle NA del PTR e con indicazione di quelle da sviluppare in sede di POC.

a.2) CARTA DELL'ASSETTO PAESAGGISTICO con i seguenti contenuti:

a.2.1) trattazione, rappresentazione e strutturazione dei beni e delle aree sottoposte a tutela paesaggistica nonché eventuali di ulteriori beni e luoghi rilevanti per il loro valore paesaggistico e culturale;

a.2.2) trattazione, rappresentazione e strutturazione dei Centri storici e degli insediamenti rurali storici, relazionati al contesto paesaggistico circostante ed ai reticoli viari storici ad essi funzionali, comprese le componenti verdi storiche e non storiche;

a.2.3) trattazione, rappresentazione e strutturazione dei fattori di rischio paesaggistico percepibili e rappresentabili relativi al territorio di competenza, individuati nelle schede AP del PTR;

b) SISTEMA DELLA MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ED ENERGETICHE, relativo al sistema della rete infrastrutturale (esistente e di progetto), nella sua articolazione funzionale, nelle interconnessioni e nelle relazioni con i contesti urbani e rurali, sviluppato nel rispetto delle prescrizioni del PTR e costituito da:

b.1) trattazione, rappresentazione e strutturazione degli interventi previsti sulla rete esistente al fine di adeguarla funzionalmente;

b.2) trattazione, rappresentazione e strutturazione degli ambiti di salvaguardia all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato dell'infrastruttura e localizzate le fasce di rispetto della medesima in sede di POC;

b.3) trattazione, rappresentazione e strutturazione degli indirizzi e dei criteri per i POC sulla base delle NA del PTR e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati per la definizione del progetto del sistema infrastrutturale urbano (della mobilità locale, carrabile, pedonale, ciclabile, delle attrezzature di servizio urbano), stabilendo criteri per il dimensionamento e la localizzazione;

b.4) trattazione, rappresentazione e strutturazione dell'articolazione del sistema nelle seguenti classificazioni:

b.4.1) Rete viaria: localizzazione degli interventi da attuare sulla rete esistente (in sede, in variante o nuovi interventi), delle penetrazioni urbane (anche con i relativi parcheggi di interscambio) e delle

connessioni ai CIMR, così come individuate dalle NA del PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati;
b.4.2) Rete ferroviaria: localizzazione della rete e delle relative stazioni o fermate ferroviarie con i nuovi interventi e direttrici previsti dal PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati.
b.4.3) Porti, interporti e aeroporto uso civile (merci/persone): localizzazione delle aree, anche quelle pertinenziali, con specificazione del sistema di connessione ed interscambio con la rete infrastrutturale viaria e ferroviaria;
b.4.4) Trasporto Pubblico Locale: la localizzazione delle direttrici significative della rete ad uso del trasporto pubblico locale con specificazione dei CIMR nonché eventuali aree a destinazione di parcheggio d'interscambio modale;
b.4.5) Ciclovie (ReCiR): gli ambiti interessati da tratti di ciclovia di interesse regionale compresi nel territorio di competenza nonché gli itinerari ciclabili di collegamento con i CIMR in cui è previsto l'interscambio modale bicicletta/altri mezzi di trasporto;
b.4.6) Porti e aeroporti turistici: individuazione delle aree destinate ai porti e aeroporti turistici di interesse regionale con specificazione delle connessioni ed interscambio alla rete infrastrutturale viaria, idroviaria e ferroviaria;
b.4.7) Infrastrutture energetiche: aree destinate alla localizzazione delle infrastrutture energetiche lineari e puntuali di interesse regionale definite nel PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, con specificazione dei corridoi energetici nonché delle fasce di fattibilità eventualmente individuate secondo i criteri previsti dal PTR;
b.4.8) Infrastrutture tecnologiche:
b.4.8.1) aree destinate alla localizzazione dei siti per la radiodiffusione televisiva ed eventuali previsioni di siti ulteriori o alternativi individuati sulla base delle NA del PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati;
b.4.8.2) aree destinate alla localizzazione dei siti per la banda larga indicati dal PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati ed eventuali reti interne di collegamento con le infrastrutture esistenti ed in previsione;
b.4.8.3) aree destinate alla localizzazione degli impianti e sedi della protezione civile.

c) SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI, costituito da:
c.1) trattazione, rappresentazione e strutturazione della STRUTTURA INSEDIATIVA URBANA, che individua AMBITI urbanizzati e urbanizzabili mediante lo sviluppo dei seguenti contenuti:
c.1.1) coerentemente agli esiti del Quadro conoscitivo del territorio, sviluppo dell'articolazione in più ambiti urbani, caratterizzati da differenti condizioni di assetto fisico e funzionale, nonché da tendenze alla trasformazione e all'espansione dell'edificato.
c.1.2) per ognuno degli ambiti urbani di cui alla lett. c.1.1), sviluppo di obiettivi e strategie per la definizione delle politiche urbanistiche. Tale elaborazione progettuale avviene nel rispetto della legge e delle prescrizioni del PTR, che attribuisce ai Capoluoghi, alle Conurbazioni Udinese e Pordenonese, ai Centri urbani a valenza territoriale, ruoli funzionali preminenti.
c.1.3) gli ambiti urbani di cui al punto c.1.1) sono organizzati in:
c.1.3.1) AMBITI URBANI DA TUTELARE: contesti del patrimonio culturale meritevoli di tutela, quali Centri storici, Nuclei urbani di interesse storico, siti di interesse archeologico del PTR e di altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, nonché altri tessuti di valore per l'identità degli insediamenti, su cui avviare azioni di valorizzazione e riuso, pur preservando le originarie trame viarie ed edilizie;
c.1.3.2) AMBITI URBANI CONSOLIDATI: contesti nei quali confermare gli attuali impianti ovvero aumentare la qualità urbana, i livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, anche con interventi di recupero e migliorando le relazioni tra residenza e attività economiche e sociali;
c.1.3.3) AMBITI URBANI DI COMPLETAMENTO: contesti realizzati perlopiù in anni recenti, ovvero attualmente in fase di realizzazione e in via di consolidamento. Sono prevalentemente già dotati di opere di urbanizzazione e destinati ad integrare e completare l'impianto urbano;
c.1.3.4) AMBITI URBANI MARGINALI: contesti che richiedono azioni di riorganizzazione territoriale, anche per risolvere criticità sotto il profilo ambientale, e di riequilibrio nella distribuzione dei servizi e delle opere di urbanizzazione. Il raggiungimento delle finalità enunciate può comportare riclassificazioni funzionali;
c.1.3.5) AMBITI URBANI PER NUOVI INSEDIAMENTI E URBANIZZAZIONI: contesti che individuano superfici o direttrici per nuove realizzazioni. Sono da privilegiare aree periurbane prossime a servizi pubblici, contigue al tessuto edilizio esistente e che non presentino particolari valori agronomici, ambientali, paesaggistici.
c.1.4) l'individuazione degli ambiti di cui al presente punto c.1) avviene nel rispetto delle prescrizioni del dimensionamento degli insediamenti del PTR e degli altri strumenti di pianificazione e program-

mazione sovraordinati, su presupposti di sostenibilità e di riequilibrio delle funzioni territoriali, nonché con riferimento agli indirizzi di cui ai punti 1, 2, 3 dei "Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi", ed al punto 6 limitatamente agli indirizzi afferenti ai servizi e attrezzature sovracomunali o prevalentemente connessi ad atti di programmazione e pianificazione di settore, Allegato 1 al presente regolamento.

c.2) trattazione, rappresentazione e strutturazione del SISTEMA DELLE FUNZIONI URBANE relativo alle funzioni individuate all'interno degli ambiti urbanizzati e urbanizzabili secondo i seguenti criteri:

c.2.1) coerentemente ai contenuti del PTR e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, il PSC tratta, rappresenta e struttura le funzioni residenziali, le funzioni per i servizi e per le attrezzature, nonché le funzioni produttive;

c.2.2) Il PSC recepisce le prescrizioni del PTR e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, e indica obiettivi e azioni anche alla luce delle attuali tendenze alla pluralità d'uso nei contesti stessi, superando i concetti di monofunzionalità.

c.2.3) Il PSC tratta, rappresenta e struttura le seguenti funzioni:

c.2.3.1) FUNZIONI RESIDENZIALI, in cui possono trovare collocazione anche attrezzature di interesse locale, per le attività del terziario, nonché altre attività compatibili che non richiedano ubicazioni in ambiti specifici a servizi o per la produzione;

c.2.3.2) FUNZIONI PER SERVIZI E ATTREZZATURE SOVRACOMUNALI relative a poli e sedi di servizi e attrezzature sovracomunali, richiamati dal PTR, ivi comprese le dotazioni del verde e le relazioni con i suoli agricoli e le aree urbane, per la connettività tra spazi di uso pubblico, attrezzature, centri abitati. I servizi e attrezzature sovracomunali comprendono nodi specializzati, quali, fra l'altro, Istituti universitari, poli ospedalieri, centri fieristici a forte attrattività, che inducono valutazioni anche sugli effetti della mobilità;

c.2.3.3) funzioni riservate alla produzione specializzata, in cui si concentrano attività economiche, di servizio e ricerca, dell'industria, della grande distribuzione commerciale e dell'offerta turistica, che si articolano in:

c.2.3.4) FUNZIONI PRODUTTIVE relative al settore industriale, che riguardano gli ambiti industriali-artigianali di interesse regionale e le aree produttive dei Distretti. Per tali funzioni, nell'individuazione dei poli produttivi summenzionati e nell'esame di eventuali tendenze al rafforzamento e all'espansione, il PSC prevede lo sviluppo della vocazione produttiva di attività di filiera, ricerca e innovazione, nei contesti territoriali indicati dal PTR, al fine di eventuali potenziamenti delle strutture e degli impianti a ciò destinati. Inoltre, tra le funzioni produttive, vengono individuati anche gli ambiti industriali-artigianali di interesse locale, ove indicati a svolgere ruoli di supporto alla produzione specialistica nelle aree di livello regionale.

c.2.3.5) FUNZIONI COMMERCIALI relative alla grande distribuzione, già oggetto del piano regionale di settore, nonché di altre strutture precedentemente autorizzate come zona HC. Le finalità e le azioni del PSC si orientano comunque alla razionalizzazione e qualificazione di tutto il sistema della grande distribuzione, coerentemente alle disposizioni regionali vigenti già previste per la formazione dei piani comunali di settore. Preminente risulta il riuso di edifici dismessi e il perseguimento di prestazioni adeguate nel sistema di accessibilità.

c.2.3.6) FUNZIONI TURISTICHE che riguardano il turismo marino e costiero, il turismo montano e il turismo diffuso. La loro trattazione, rappresentazione e strutturazione prevede:

c.2.3.6.1) il recepimento degli aspetti progettuali del settore mediante obiettivi e azioni volti non solo allo sviluppo dei centri e località indicati dal PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, ma anche alla valorizzazione dei territori contermini, nell'ottica di sinergie con attività agroalimentari, culturali, sportive, da ritenersi connesse all'offerta turistica.

c.2.3.6.2) la considerazione dei poli turistici marini, non solamente come elementi strutturali dell'ambito costiero, ma anche come riferimenti nelle relazioni con le potenzialità turistiche dell'entroterra; lo stesso vale per il recepimento nel PSC delle previsioni nei poli di sviluppo degli sport invernali, il quale non esaurisce la pianificazione nel settore del turismo montano, ma estenderà le azioni agli intorni del territorio nell'individuazione di nuovi itinerari.

c.2.3.6.3) l'integrazione del settore turistico marino e montano, attraverso il turismo diffuso e delle città d'arte; e in particolare la realizzazione di tale integrazione mediante:

a) il perseguimento della valorizzazione dei territori e degli elementi presenti nei contesti individuati dal PTR;

b) l'integrazione delle indicazioni della pianificazione e programmazione regionale con previsioni localizzative di interesse locale;

c) l'approfondimento e il recepimento dei contenuti del PTR e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati relativamente alle previsioni degli interventi e servizi di supporto territoriale.

Art. 5 contenuti minimi del POC

1. Il Piano Operativo Comunale POC contiene i seguenti elaborati:

A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA E CARTA DI CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE contenente la suddivisione del territorio in zone omogenee secondo la classificazione del PTR, con relative destinazioni d'uso ed indici edilizi. Nella perimetrazione delle zone omogenee si considerano più fattori fra i quali la formazione storica e le successive fasi di trasformazione, il rapporto fra edificato, dimensioni dei lotti e spazi pubblici, le funzioni più significative, unitamente alla disciplina e alla salvaguardia di altri usi compatibilmente ammessi.

B) ELABORATO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE che recepisce le prescrizioni specifiche e contiene le determinazioni e valutazioni conseguenti alle prescrizioni regolative delle NA del PTR. Tale elaborato contiene altresì le prescrizioni di armonizzazione con altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati nonché con piani di settore comunali eventualmente interessanti il territorio.

C) ELABORATO DEL DIMENSIONAMENTO, DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE E DEGLI STANDARD URBANISTICI E TERRITORIALI, contenente:

c.1) stima del fabbisogno, dimensionamento e calcolo della capacità insediativa residenziale;

c.2) determinazione delle superfici a standard destinate al soddisfacimento delle esigenze della mobilità e del tempo libero, quali, fra l'altro, i parcheggi di relazione, gli edifici per il culto, i centri civici, le biblioteche, i nidi d'infanzia e servizi integrativi, le scuole dell'infanzia, primarie di primo grado e primarie di secondo grado, i consultori familiari e le strutture residenziali per anziani, i cimiteri, il verde connettivo e di arredo urbano, il verde di quartiere, il nucleo elementare di verde, gli impianti sportivi e per spettacoli all'aperto;

c.3) individuazione delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche delle opere pubbliche, di interesse pubblico o generale.

c.4) Le individuazioni e localizzazioni di cui alle lettere c.2) e c.3) avvengono sia attraverso criteri quantitativi che qualitativi - prestazionali, con particolare riferimento a: accessibilità, fruibilità e sicurezza per i cittadini di ogni età e condizione, distribuzione territoriale, funzionalità ed adeguatezza tecnologica, economicità di gestione. Nelle elaborazioni progettuali di cui alle lett. c.1), c.2) e c.3) trovano applicazione i criteri metodologici individuati negli allegati al PTR.

D) ELABORATO DEL SISTEMA AMBIENTALE

d.1) **aree protette e monumenti naturali**: recepimento puntuale delle prescrizioni del PTR ed individuazione dei perimetri di competenza;

d.2) **corridoi ecologici**: recepimento puntuale delle prescrizioni del PTR con le individuazioni di competenza;

d.3) **rischio idraulico**: recepimento puntuale delle prescrizioni del PTR con le individuazioni di competenza;

d.4) **rischio geologico ed idrogeologico**: recepimento puntuale delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, secondo le modalità di legge e nel rispetto della classificazione delle zone omogenee;

d.5) **rischio incendio boschivo**: riferimento al Catasto di cui all'art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i. nelle forme e modalità previste dalla legge regionale ed individuazione delle opere e degli interventi previsti dal "Piano Regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi" di cui alla L.R. 8/1977 e s.m.i.;

d.6) **aree carsiche**: recepimento puntuale delle prescrizioni del PTR;

d.7) **corpi idrici**: delimitazione delle fasce di rispetto previste dalla legge e dal PTR;

d.8) **tutela delle acque**: contenere le valutazioni prescritte dal PTR;

d.9) **tutela dell'aria**: prevedere tutte le possibili azioni con effetto positivo sullo stoccaggio dell'anidride carbonica atmosferica, come il mantenimento degli spazi verdi nelle aree urbanizzate, il miglioramento del patrimonio boschivo e l'impianto di nuovi boschi nelle aree che ne sono prive, nonché considerare gli effetti dei nuovi insediamenti sul microclima locale e la presenza di impianti per la produzione di energia elettrica e termica;

d.10) **ambiti agricoli e forestali**:

d.10.1) definizione di norme tecniche di attuazione secondo i criteri del PTR, laddove non presenti nell'Elaborato delle norme tecniche di attuazione di cui alla lett. B;

d.10.2) individuazione puntuale degli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione forestale, nonché delle operazioni di esbosco e di trasporto del prodotto legnoso;

d.10.3) individuazione puntuale del perimetro dei boschi planiziali e della relativa fascia di rispetto prevista dal PTR;

d.10. 4) individuazione puntuale degli impianti e dei centri di raccolta dei prodotti relativi ai distretti agroalimentari e rurali;

d.11) **attività estrattive**: localizzazione puntuale delle aree in cui non è possibile effettuare le attività estrattive secondo quanto previsto dalla legge e dagli strumenti sovraordinati.

E) CARTA DELL'ASSETTO PAESAGGISTICO: localizzazione o perimetrazione dei seguenti beni paesaggi-

stici se presenti:

e.1 delle emergenze storiche, archeologiche, architettoniche e naturali quali, fra l'altro, nuclei e centri storici, edifici storici, religiosi, civili, militari, rurali, ville e loro pertinenze storiche, parchi e giardini storici, edifici di archeologia industriale, luoghi e scenari della memoria storica e loro ambiti paesistici e spaziali di pertinenza, testimonianze della storia e della cultura, alberi monumentali, particolari emergenze geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche, depositi fossiliferi e paleontologici;

e.2 dei percorsi, strade di crinale, rete dei sentieri, percorsi poderali e vicinali, punti panoramici particolarmente significativi del paesaggio locale;

e.3. degli insediamenti rurali storici e della cultura dell'acqua, quali, fra l'altro, opifici, mulini, canali e rogge di particolare valenza storico-culturale, manufatti idraulici, nonché dei sistemi di elementi puntuali caratterizzanti il paesaggio rurale, quali, fra l'altro, olle, fontanili, emergenze idrogeologiche in generale, scarpate e terrazzamenti, prati umidi, rete irrigua, manufatti idraulici, viabilità poderale ed interpoderale, muri a secco, complessi rurali, recinzioni storiche;

e.4 delle principali sistemazioni agrarie e sistemi di formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale, quali, fra l'altro, siepi e macchie di campo, filari, macchie vegetate, alberi isolati o in gruppo, boschi ripari e macchie vegetate lungo i corsi d'acqua;

e.5. dei luoghi di identità locale rilevanti quali, fra l'altro, quelli della memoria di particolari avvenimenti storici, bellici, letterari o poetici, racconti popolari, celebrazioni religiose nonché ancone, capitelli, cappelle votive, percorsi processuali e altri luoghi celebrativi e simbolici che richiamano la cultura tradizionale locale;

e.6 ogni altro elemento ritenuto di rilievo paesaggistico e non rientrante nelle tipologie di cui alle lettere precedenti.

F) CARTA DELLE INFRASTRUTTURE DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ E TECNOLOGICHE contenente:

f 1) definizione dei tracciati e delle infrastrutture puntuali relativi agli interventi da realizzare sulle reti infrastrutturali evidenziandone le pertinenze e delimitando le fasce di rispetto secondo le prescrizioni del PTR e di legge.

f 2) perimetrazione delle aree destinate alle infrastrutture dei porti commerciali e turistici, interporti, aeroporto ad uso civile, merci e persone ed aeroporti turistici o aeroporti uso protezione civile, nonché individuazione delle relative pertinenze e delimitazione delle fasce di rispetto, secondo le prescrizioni delle NA del PTR e della legge;

f 3) individuazione delle infrastrutture lineari energetiche di interesse regionale così come classificate nel PTR laddove presenti sul territorio, nonché la delimitazione delle fasce di fattibilità dei corridoi energetici eventualmente previsti dal PSC.

f 4) Infrastrutture tecnologiche:

f 4.1) localizzazione puntuale dei siti per la radiodiffusione televisiva ed eventuali previsioni di siti ulteriori o alternativi secondo le prescrizioni delle NA PTR;

f 4.2) localizzazione dei siti per la banda larga ed eventuali reti interne di collegamento con le infrastrutture esistenti ed in previsione secondo le prescrizioni delle NA PTR;

f 4.3) localizzazione puntuale degli impianti e sedi della protezione civile secondo le prescrizioni del PTR.

2. Il Piano Operativo Comunale può contenere, se previsti, i seguenti ulteriori elaborati:

2.1) CARTA DELLE AREE ASSOGGETTATE A PAC, contiene l'individuazione e localizzazione puntuale delle aree in cui gli interventi ammessi sono assoggettati a pianificazione attuativa ed eventualmente la definizione di tipologie e regole d'uso, se non specificamente individuate nell'elaborato delle norme tecniche di attuazione di cui alla lett. B) del comma 1. È prevista, ferma restando la conformità al PSC, l'indicazione di elementi di flessibilità inerenti l'ambito da assoggettare a PAC, quali:

a) la perimetrazione delle aree, che può essere comunque ridotta, ferma restando la funzionalità del comprensorio;

b) la rettifica della perimetrazione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. e);

c) norme di attuazione del piano, ad eccezione dell'aumento dell'indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura.

2.2) CARTA DELLE AREE INTERESSATE DA PIANIFICAZIONE DI SETTORE, contiene l'individuazione e localizzazione puntuale delle aree soggette a pianificazione di settore avente i contenuti previsti dalla legge di settore;

2.3) CARTA DELLE AREE DESTINATE A PEREQUAZIONE URBANISTICA con l'individuazione delle aree destinate a perequazione urbanistica avente i seguenti contenuti:

2.3.1) l'indice di perequazione;

2.3.2) la percentuale di ambito da ascrivere al patrimonio Comunale;

2.3.3) l'indicazione dell'interesse pubblico da realizzare sui terreni ottenuti;

2.3.4) L'indice massimo di edificabilità finale dei privati che deriva dalla concentrazione dell'indice di perequazione sulla percentuale dell'ambito che non viene ascritta al Comune.

3. Tutti gli elaborati di cui al comma 1 sono corredati da:
a) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala 1:5.000;
b) file nel formato PDF relativi a tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.
4. Il POC approvato è rappresentato, a cura del proponente, mediante documentazione informatica, relativa ai contenuti grafici e alfanumerici, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.

Art. 6 salvaguardia

1. Il Sindaco od altro soggetto delegato ai sensi dell'art. 20 D.P.Reg. 296/07 sospende, a decorrere dalla delibera di adozione del POC e sino all'entrata in vigore del piano medesimo, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulla domanda di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che sia in contrasto con gli interventi previsti nel POC, trovando applicazione la salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del DPR 380/2001.
2. Ai sensi dell'art. 20 della legge, la salvaguardia di cui al presente articolo non opera per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonchè per gli interventi di pubblica utilita' e interesse pubblico.
3. In ogni caso, le opere regolarmente edificate o per le quali vi è stato accertamento di conformità possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ancorché difformi dalle previsioni dello strumento di pianificazione comunale vigente.

Art. 7 contenuti minimi dei PAC

1. Il Piano Attuativo Comunale (PAC), d'iniziativa pubblica o privata, contiene i seguenti elaborati:
a) la delimitazione delle aree interessate dal piano, sulla base delle individuazioni e localizzazioni di cui all'art. 5, comma 2, punto 2.1;
b) la determinazione della destinazione d'uso delle singole aree con l'eventuale individuazione dei comparti edificatori costituenti unità minime di intervento, anche ai fini della perequazione e compensazione urbanistica, secondo quanto previsto nel PSC e POC;
c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi, se non previste negli elaborati di POC, con le relative eventuali indicazioni planovolumetriche;
d) l'individuazione delle aree e degli edifici da espropriare che risultino indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano, limitatamente ai PAC di iniziativa pubblica;
e) il programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti ed una relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi;
f) una relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano nei casi in cui il PAC comprenda beni e località sottoposti a tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, redatta in considerazione dei criteri previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili, proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del PAC;
g) gli schemi delle opere di urbanizzazione.
2. Nel caso in cui al PAC di iniziativa privata venga attribuito valore di titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge, il Piano deve contenere l'indicazione di tutti i pareri, autorizzazioni ed i nulla osta ottenuti e per i quali è subordinato il rilascio del titolo abilitativo. Al Piano sono allegati tutti gli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio comunale relativamente al titolo abilitativo richiesto.
3. I contenuti minimi del PAC previsti dal presente articolo sono costituiti da:
a) relazione illustrativa che descriva gli obiettivi, nonché i criteri informatori del piano, espliciti i contenuti dello stesso, illustri la previsione di massima delle spese occorrenti per la sua realizzazione, delinei i tempi previsti per l'attuazione nonché l'indicazione delle relative priorità;
b) norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche, nonché criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti;
c) elenchi catastali degli edifici e delle aree da espropriare per l'esecuzione del piano.
4. I Comuni possono richiedere che i PAC vengano rappresentati anche mediante documentazione informatica, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS.
5. Il PAC di iniziativa pubblica o privata contiene altresì tutti gli elaborati previsti obbligatoriamente da leggi e regolamenti ed ha validità di dieci anni, salva diversa previsione di legge.
6. Fino all'approvazione del PSC e del POC, i riferimenti contenuti nel presente articolo ai medesimi strumenti di pianificazione comunale si intendono allo strumento urbanistico comunale vigente, in quanto compatibili.
7. La pubblicazione sul BUR degli avvisi di adozione ed approvazione dei PAC avviene a cura del Comune.
8. I documenti di cui al comma 3 sono corredati da:

a) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala adeguata;
b) file nel formato PDF relativi a tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.
9. Il PAC approvato è rappresentato, ove richiesto dal Comune e a cura del proponente il Piano, mediante strati informativi (dataset), strutturati e georeferenziati in ambiente GIS, inerenti alla Carta delle Aree assoggettate a PAC di cui all'art. 5, comma 2.1 del presente regolamento. Tali dataset garantiscono la rappresentazione e la descrizione delle aree interessate dai piani attuativi e sono individuati e descritti, nella loro tipologia e struttura, nel documento di cui all'art.18, comma 1 del presente regolamento.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PIANI ATTUATIVI COMUNALI, PIANI INFRAREGIONALI E DI SETTORE

Art. 8 disposizioni particolari per i PAC di iniziativa pubblica

1. Il provvedimento di approvazione del PAC di iniziativa pubblica fissa i termini non superiori a dieci anni, salva diversa previsione di legge, per l'espropriazione degli immobili necessari all'attuazione del piano ed equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere ed impianti in esso previsti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. L'Autorità espropriante, in conseguenza dell'approvazione del piano, espropria ai sensi dell'art. 7 del DPR 327/01, le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.
3. Il Comune, per le aree e gli edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all'espropriazione, qualora non abbia assunto tale determinazione in sede di formazione del piano, può provvedere all'individuazione di comprensori.
4. Il Sindaco, ad approvazione avvenuta dei predetti comprensori, invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati, assegnando loro un congruo periodo di tempo, e comunque non inferiore a novanta giorni, a dare attuazione da soli, se proprietari dell' intero comparto, o riuniti in consorzio, al PAC, provvedendo, altresì, a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra proprietari e Comune.
5. Alla costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comprensorio che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.
6. Il Comune, decorsi i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, può procedere all'espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito all'invito del Sindaco, con la possibilità di realizzare direttamente l' intervento previsto dal PAC ovvero di cedere le aree e gli edifici espropriati, in proprietà o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula di apposita convenzione.
7. Le prescrizioni di PAC, nelle parti in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all' espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilita' assoluta, perdono ogni efficacia decorsi il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal PAC.

Art. 9 disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata

1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un comprensorio da attuarsi mediante Piani attuativi secondo le disposizioni del POC e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici inclusi compresi nel comprensorio predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di PAC.
2. Contestualmente alla presentazione di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al PAC, che deve prevedere:
a) l'impegno a realizzare, nei modi consentiti dall'ordinamento, gli interventi di urbanizzazione previsti dal PAC;
b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera c);
c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi. La quota è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all' entita' ed alle caratteristiche del piano;
d) il termine non superiore a dieci anni entro il quale deve essere ultimata l' esecuzione delle opere nonché le garanzie finanziarie per l' adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;

e) l'assunzione ad opera del proponente il piano dell'obbligo di trascrizione della convenzione nei registri tenuti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dall'ufficio tavolare.
3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del PAC, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.
4. Successivamente il Sindaco invita, assegnando un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a centottanta giorni, i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del PAC ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando la convenzione di cui al comma 2.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune può procedere alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del DPR 327/01.
6 Le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal PAC, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che comunque non rispondano a prescrizioni vincolanti specificamente individuate, non necessitano di pronunce deliberative in variante al PAC.
7. Alla scadenza del termine previsto all'art. 7, comma 1, restano in vigore, per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, le previsioni specificate dal PAC.

Art. 10 disposizioni particolari per i piani e programmi previsti dalle leggi di settore

1. Si applicano le disposizioni delle leggi di settore in ordine ai piani per l'edilizia economica e popolare, ai piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai piani di recupero, ai programmi integrati di intervento, ai i programmi di recupero e riqualificazione urbana ed ai piani particolareggiati e programmi di intervento individuati da leggi speciali. Le procedure dell'art. 25 della legge e del presente regolamento sostituiscono quelle previste dalle leggi di settore.

Art. 11 accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici e accordi di programma

1. Nei casi in cui il POC contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti al POC, purché sia accertata la conformità al PSC. Il riferimento al PSC e al POC fino alla approvazione dei medesimi si intende al vigente strumento urbanistico comunale.
2. Nei casi in cui l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche dello strumento di pianificazione comunale, l'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica o di pubblica utilità costituisce, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1, della legge e dell'articolo 19, comma 2, del DPR 327/01, adozione di variante al POC, ferma restando la conformità al PSC. Parimenti, fino all'approvazione del PSC e del POC l'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica o di pubblica utilità costituisce adozione di variante al vigente strumento urbanistico comunale. In tale ultimo caso si applicano le procedure di cui all'art. 17 del presente regolamento.
3. L'approvazione del progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità deve essere corredata da un adeguato elaborato che individui beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di salvaguardia, nonché l'estratto dello strumento urbanistico vigente e del piano modificato in conseguenza della variazione.
4. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del DPR 327/01.
5. L'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità anche di competenza di enti diversi da parte del Comune, secondo la procedura prevista dalla legge regionale di settore, tiene luogo del titolo abilitativo edilizio.
6. Il certificato di collaudo finale tiene luogo del certificato di agibilità.
7. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 12, comma 2, della legge, il riferimento al POC contenuto agli articoli 23 e 24 della legge medesima è inteso al vigente strumento urbanistico comunale ed alle sue varianti.
8. Agli accordi di programma, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i., determinano variazioni dello strumento urbanistico, vanno allegati gli elaborati cartacei, cartografici e, se richiesto dal Comune, informatici, previsti per i piani attuativi comunali (PAC), relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o il progetto preliminare dell'opera, corredato dal piano particellare d'esproprio, nonché gli elaborati grafici della variazione al Piano Operativo Comunale (POC).
9. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi previsti per la convenzione relativa ai PAC d'iniziativa privata.

10. La variante allo strumento urbanistico, che segua ad un accordo di programma, è rappresentata, a cura del Comune, mediante documentazione informatica, relativa ai contenuti grafici e alfanumerici, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento

Art. 12 procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prescrizioni del Piano Territoriale Regionale

1. I Piani territoriali infraregionali degli enti di cui all'art. 14 della legge, adottati dall'organo competente, secondo i rispettivi Statuti, sono inviati all' Amministrazione regionale ed ai Comuni territorialmente interessati, nonché agli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione sull'ambito territoriale coinvolto.

2. Per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, della legge, l' accertamento della compatibilità dei Piani territoriali infraregionali al Piano territoriale regionale, nonché al Piano strutturale comunale ed al Piano operativo comunale vigenti e adottati, sia in caso di pianificazione comunale che sovracomunale, è effettuato di concerto dall'ente promotore del Piano infraregionale e dalla Regione, sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

3. Qualora, in sede di accertamento, si rilevi contrasto con gli strumenti di pianificazione, di cui al comma 2, la Regione promuove l'armonizzazione del Piano territoriale infraregionale, indicando le opportune modifiche.

4. L'armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli altri strumenti di pianificazione di cui al comma 2 è prioritariamente promossa nell'ambito di apposita conferenza di pianificazione indetta dalla Regione, mediante intesa fra tutti gli enti titolari di potestà pianificatoria nell'ambito territorialmente interessato, ovvero mediante accordo di programma, ai sensi della normativa regionale.

5. I Piani territoriali infraregionali sono approvati, sulla base della compatibilità al PTR e agli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale, vigenti e adottati, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

6. I riferimenti del presente articolo al Piano strutturale comunale ed al Piano operativo comunale si intendono, fino alla loro prima formazione, allo strumento urbanistico comunale vigente, in quanto compatibili. Del pari, fino all'entrata in vigore del PTR, la conformità dei Piani territoriali infraregionali va accertata in riferimento allo strumento di pianificazione regionale vigente.

7. Fino all'adozione dei piani territoriali infraregionali, di cui al comma 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), i Comuni provvedono alla formazione di piani attuativi secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 13 contenuti minimi dei Piani Territoriali Infraregionali

1. Gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 12 contengono:

a) una relazione che precisi gli obiettivi e i criteri informatori del Piano e ne espliciti i contenuti;

b) una relazione di coerenza alle previsioni dello strumento di pianificazione territoriale regionale;

c) la delimitazione delle aree interessate e delle destinazioni d' uso imposte ovvero gli interventi previsti;

d) i dati catastali degli immobili da espropriare per l' esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale);

e) il programma concernente le fasi ed i tempi di realizzazione degli interventi previsti, mediante il ricorso ai mezzi finanziari disponibili, ed una relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi;

f) norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche, nonchè le direttive ed i criteri metodologici per l' attuazione degli interventi in esso previsti.

2. I documenti di cui al comma precedente sono corredati da:

a) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala adeguata;

b) file nel formato PDF relativi a tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, prodotti secondo le specifiche indicate nel titolo IV del presente regolamento;

3. Il PTI approvato è rappresentato, su richiesta del Comune e a cura del proponente, mediante documentazione informatica, relativa ai contenuti grafici e ai rispettivi contenuti alfanumerici, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS secondo le specifiche individuate in accordo con la struttura regionale competente per la pianificazione territoriale e per la gestione del SITER, secondo quanto stabilito dal Titolo IV del presente regolamento.

4. I contenuti informatici dei Piani territoriali infraregionali e i relativi metadati sono pubblicati sul Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali o su cataloghi ad esso sincronizzati. Per tali dati sono garantite le modalità di visualizzazione su piattaforma WebGIS e lo scaricamento (download) nel rispetto delle norme vigenti relative all'accesso ai dati.

Art. 14 rappresentazione dei Piani di settore

1. Ai fini della coerenza con il PTR i documenti relativi ai Piani di settore di cui all'art. 13 della legge sono corredati da:
a) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala adeguata, qualora previsti;
b) file nel formato PDF relativi a tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, prodotti secondo le specifiche indicate nel titolo IV del presente regolamento.
2. I contenuti informatici dei Piani di settore e i relativi metadati sono pubblicati sul Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali o su cataloghi ad esso sincronizzati. Per tali dati sono garantite le modalità di visualizzazione su piattaforma WebGIS e lo scaricamento (download) nel rispetto delle norme vigenti relative all'accesso ai dati.
3. Il Piano approvato è rappresentato, a cura del proponente, mediante documentazione informatica, relativa ai contenuti grafici e ai rispettivi contenuti alfanumerici, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS secondo le specifiche stabilite in accordo con la struttura regionale competente per la pianificazione territoriale e per la gestione del SITER, secondo quanto stabilito dal Titolo IV del presente regolamento.

Art. 15 regolamento edilizio comunale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il regolamento edilizio è approvato dal Comune, secondo le modalità di cui all'art. 13 della Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

TITOLO III - PROCEDURE DI ARMONIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL PTR NELLE MORE DELL'ADEGUAMENTO DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE

Art. 16 disciplina transitoria

1. Il presente articolo viene emanato in attuazione dell' 61, comma 1, della legge e detta le regole per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale generale ed attuativa e loro varianti, nonché dei piani territoriali infraregionali e loro varianti, in corso alla data dell'entrata in vigore della legge, ovvero iniziate successivamente, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, della legge .
2. La procedura di formazione, gli elementi e gli elaborati degli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti in corso alla data di entrata in vigore della legge è definita sulla base delle norme previgenti; analogamente è definita sulla base delle norme previgenti la procedura di formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti, qualora siano già state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della legge. La procedura di formazione dei Piani infraregionali e loro varianti in corso alla data di entrata in vigore della legge è definita sulla base delle norme previgenti.
3. Si intende avviata la procedura di formazione di nuovi piani e di varianti agli strumenti urbanistici generali, in presenza della formalizzazione da parte dell'amministrazione comunale di atto idoneo ad attivarne la predisposizione. Si intende avviata la procedura di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata e loro varianti allorché sia stata presentata al Comune la proposta del piano o di variante al piano ad opera del privato interveniente. Analogamente si intende avviata la procedura di formazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica, o sua variante, in presenza della formalizzazione da parte dell'amministrazione comunale di atto idoneo ad attivarne la predisposizione. Si intende avviata la procedura di formazione dei piani infraregionali e loro varianti, in presenza di formalizzazione da parte della competente amministrazione di atto idoneo ad attivarne la predisposizione.
4. Le varianti in corso e le varianti derivanti da direttive assunte anteriormente all'entrata in vigore della legge devono rispettare le previsioni dello strumento di pianificazione regionale vigente alla data di adozione. Gli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti adottati prima dell'entrata in vigore del PTR, sono adeguati alle prescrizioni di PTR, se nel frattempo entrato in vigore, in sede di approvazione. Oltre alle varianti in corso e a quelle derivanti da direttive assunte anteriormente all'entrata in vigore della legge, fino all'adozione del Piano strutturale comunale è ammessa la formazione di nuove varianti non sostanziali allo strumento urbanistico generale comunale, ai sensi dell'art. 63, comma 5 lettera a) della legge, secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 del presente regolamento. Sono inoltre ammesse le varianti derivanti da Accordi di programma di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i e quelle previste dall'articolo 63, comma 5 lettere b) e c), nonché dal comma 6, della legge.
5. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici attuativi comunali, avviata dopo l'entrata in vigore della legge è disciplinata dall'art. 25 della legge medesima, nonché dall'articolo 7, commi da 1 a 7 e comma 8, lett. a) e articoli 8 e 9 del presente regolamento.
6. La procedura di formazione dei Piani territoriali infraregionali e loro varianti, avviati dopo l'entrata in vigore della legge e fino all'adozione del Piano operativo dei comuni territorialmente interessati è disciplinata dagli articoli 12 e 13 del presente regolamento.
7. Le prescrizioni dei Piani particolareggiati approvati antecedentemente l'entrata in vigore della legge,

o le cui procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge sono definite secondo le disposizioni normative previgenti ai sensi del comma 2, nelle parti in cui incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all' espropriazione od a vincoli che comportino l' inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal Piano particolareggiato medesimo.

8. Fino all'approvazione del PSC e del POC, lo strumento urbanistico del Comune può essere variato con l'Accordo di programma di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i.

9. L'accordo di programma di cui al comma precedente, approvato con decreto del Presidente della Regione, determina le variazioni del vigente strumento di pianificazione comunale, nel rispetto del PTR, se vigente, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni.

10. All'accordo di programma vanno allegati gli elaborati cartacei, cartografici e, ove richiesto dal Comune, informatici, previsti per i PAC, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o, in alternativa, il progetto preliminare dell'opera oggetto dell'accordo, corredato dal piano particellare d'esproprio.

11. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi previsti, per la convenzione relativa ai PAC d'iniziativa privata.

Art. 17 varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 5, lett. a) della legge si intendono per varianti non sostanziali quelle che:
a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente;
b) prevedono l'ampliamento delle zone agricole;
c) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H ed I, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone omogenee D, G, H ed I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa teorica di piano;
d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti;
e) hanno ad oggetto l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;
f) hanno ad oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali;
g) derivano dall'approvazione di Piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere precedenti.

2. Sono parimenti soggette alla procedura prevista dal presente articolo le varianti di cui all'art. 63, comma 5, lettere b) e c) e comma 6. Agli effetti del calcolo di comparazione tra residenti e dimensionamento nelle ipotesi di cui alla lettera b) trova applicazione la metodologia già seguita nell'ambito di formazione del vigente strumento urbanistico.

3. Il progetto di variante di cui al comma 1 è adottato dal Consiglio comunale.

4. La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale ed inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

5. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

6. Il Comune prima dell'approvazione della variante interpella la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati dalla Parte seconda del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

7. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni presentate al Comune ed introduce le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministe-

ro per i beni culturali ed ambientali e alle intese con gli enti di cui al comma precedente ed approva la variante modificata di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione é necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'art. 9 del DPR 327/01, ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

8. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviati all'Amministrazione regionale. Il Comune provvede a pubblicare la predetta deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Il rispetto dei limiti indicati dai commi 1 e 2 del presente articolo sono asseverati con le modalità previste dall'art. 22, comma 4, della legge.

10. La variante al Piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ad opera del Comune, dell'avviso della delibera del Consiglio comunale di approvazione della variante allo strumento urbanistico.

11. La variante al Piano regolatore sin dalla adozione deve contenere l'asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore, nonché una valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano, redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano, allorché nella medesima siano ricompresi beni tutelati ai sensi della Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

12. La variante medesima contiene la Valutazione di incidenza significativa sui siti di Rete natura 2000, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore.

13. Il Comune valuta la presenza di eventuali effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, che richiedano l'espletamento della procedura di VAS.

14. Le varianti di cui ai commi 1 e 2, recepiscono con le necessarie verifiche, precisazioni ed integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate e disciplinano l'uso del territorio considerato con strumenti grafici e normativi che contengono:

a) una relazione che illustra i contenuti della variante nel rispetto dei commi 1 e 2, e contenente nei casi di cui alla lett. f) del comma 1, una motivazione puntuale della reiterazione dei vincoli ;

b) elaborati grafici di progetto che illustrano le previsioni urbanistiche vigenti e le proposte di modifica;

c) l'esplicitazione della metodologia impiegata per il dimensionamento nel caso di espansione delle aree residenziali;

d) schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali, ove necessarie;

e) norme tecniche di attuazione, ove necessarie;

f) una relazione di coerenza con il limite di flessibilità, ove previsto;

g) una relazione di coerenza con la normativa di settore e con la pianificazione sovraordinata.

15. Per gli strumenti disciplinati dal presente articolo trova applicazione il D.P.G.R. 126/1995 e s.m.i. sino all'adeguamento di cui all'art. 12, comma 2 della legge. In sede di adeguamento di cui all'art. 12, comma 2, della legge, trova invece applicazione, salva diversa e specifica prescrizione del PTR, l'Allegato 1 al presente regolamento recante i Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge.

TITOLO IV - INFORMATIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 18 documento di Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Presidente della Regione approva ed emana con decreto un documento tecnico denominato *Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale*.

2. Il documento di cui al comma 1 fornirà indicazioni operative dettagliate relativamente a:

a) Individuazione delle basi cartografiche ufficiali di riferimento. Criteri e regole per l'utilizzo congiunto delle basi cartografiche regionali e delle mappe catastali per la rappresentazione geografica degli strumenti di pianificazione comunale. Definizione di algoritmi e parametri locali di trasformazione per la sovrapposizione delle diverse basi cartografiche, parametri di accuratezza, precisioni e tolleranze.

b) Regole e riferimenti per la modellazione, strutturazione, acquisizione, digitalizzazione, editing ed interscambio dei dati territoriali informatizzati relativi agli strumenti di pianificazione comunale.

c) Verifiche di qualità sui dati territoriali informatizzati. Definizione di strumenti e parametri di controllo sul modello logico e fisico dei dati e sulla consistenza e completezza degli archivi geografici relativi ai dati territoriali informatizzati di rappresentazione degli strumenti di pianificazione comunale.

d) Definizione dei formati informatici standard per l'interscambio dei dati territoriali georeferenziati relativi agli strumenti di pianificazione comunale.

e) Infrastruttura tecnologica per la pubblicazione e l'interscambio dei dati territoriali georeferenziati relativi agli strumenti di pianificazione comunale. Istruzioni per l'accesso da parte degli operatori e proce-

dure per l'attivazione dei servizi di pubblicazione dei dati territoriali.
f) Contenuto dei programmi di formazione per gli operatori di settore di cui all'art. 21, comma 2.
g) Descrizione delle procedure software predisposte dalla Regione per agevolare la produzione degli strumenti di pianificazione informatizzati, licenze d'uso per l'installazione dei software e modalità di distribuzione.
3. Il testo del documento di cui al comma 1, nelle sue versioni preliminari precedenti all'approvazione, è sottoposto all'attenzione dell'ANCI per una consultazione che si concretizza con incontri dedicati e, qualora disponibile, attraverso una piattaforma informatica web che offre servizi per lo scambio di comunicazioni e di documenti informatici.
4. Per tutti i documenti e gli elaborati cartografici per i quali, ai sensi del presente regolamento, è prescritto l'obbligo di produzione anche nel formato PDF, la risoluzione dei file deve essere compresa tra i 200 e i 300 dpi.

Art. 19 dati di competenza regionale e dati di competenza comunale

1. L'accesso da parte del Comune e dell'Ente preposto alla pianificazione sovracomunale ai dati informatici georeferenziati prodotti dalla Regione avviene mediante scaricamento (download) dei singoli dataset dal sito Web ufficiale della Regione attraverso le funzionalità messe a disposizione con il *Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali*. Le strutture regionali rispettivamente competenti rendono disponibili i dataset di competenza regionale, mediante le funzionalità e i servizi Web connessi al *Catalogo*, garantendo la compilazione dei metadati corrispondenti, l'attivazione della funzioni di visualizzazione geografica mediante piattaforma WebGIS e le funzioni di scaricamento (download) dei dati medesimi.
2. I dati territoriali informatizzati distribuiti dalla Regione, a supporto della pianificazione comunale, sono classificati come di seguito indicato:
a) Dataset che rappresentano informazioni territoriali gestite dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, propedeutiche alla formazione degli strumenti di pianificazione comunale. Tali dataset possono essere aggiornati o integrati dai Comuni qualora si renda necessario evidenziare modifiche territoriali sopravvenute o qualora si rendano necessarie restituzioni di maggior dettaglio connesse alla maggiore scala di riferimento rispetto a quella utilizzata per la loro restituzione originaria. Non possono essere soggette ad integrazione o aggiornamento le componenti dei dataset che rispecchiano contenuti prescrittivi in relazione a norme vigenti, siano esse componenti di natura alfanumerica ovvero componenti di natura grafica, qualora originate da una restituzione georeferenziata prodotta con riferimento ad una scala uguale o maggiore rispetto a quella di restituzione dello strumento di pianificazione. L'aggiornamento e l'integrazione dei suddetti dataset avviene, contestualmente alle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione comunale, in accordo con la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale.
b) Dataset che rappresentano informazioni territoriali gestite da strutture regionali diverse da quella competente in materia di pianificazione territoriale, propedeutiche alla formazione degli strumenti di pianificazione comunale. Questi dataset possono essere soggetti ad una procedura di integrazione da parte dei Comuni, motivata esclusivamente dalla necessità di una restituzione grafica di maggior dettaglio e precisione in rapporto alla maggiore scala di riferimento rispetto a quella utilizzata per la loro restituzione originaria. L'integrazione avviene, contestualmente alle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione comunale, in accordo con la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale. I dataset di cui alla presente lettera b) restituiti alla scala di maggior dettaglio, sono resi disponibili alle rispettive strutture regionali competenti per materia, ai fini dell'eventuale emissione di nuove edizioni generali dei dataset, a copertura regionale, che tengano conto del maggior dettaglio disponibile.
3. I dati territoriali informatizzati per i quali vige l'obbligo, da parte dei Comuni o da parte degli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale, di produzione, gestione e trasmissione alla Regione, ai sensi della legge, sono classificati come di seguito indicato:
a) Dataset, relativi alla rappresentazione degli strumenti di pianificazione comunale. Essi sono identificati e descritti, nella loro struttura e tipologia, nel documento di cui all'art. 18 comma 1. La creazione, gestione e aggiornamento di questi dataset è competenza esclusiva del Comune o dell'Ente preposto alla pianificazione sovracomunale, che garantisce il rispetto delle specifiche regionali.
b) Dataset individuati ai sensi dell'art. 35 comma 3 della legge che costituiscono informazioni territoriali e cartografiche disponibili, gestite dagli enti pubblici, propedeutiche alla conoscenza generale dei fenomeni territoriali e utili ai fini della gestione integrata su piattaforma informatica georeferenziata delle banche dati di competenza dei Comuni. Ai sensi della legge i Comuni sono obbligati all'invio periodico alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale delle informazioni territoriali disponibili. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 5, nel documento di cui all'art. 18 comma 1 vengono indicate eventuali ulteriori scadenze e modalità per la trasmissione alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e sono individuati e descritti, nella loro tipologia e

struttura, i dataset georeferenziati che organizzano le informazioni territoriali e cartografiche di cui alla presente lettera b).

4. Per i soggetti che non dispongono di informazioni territoriali, l'obbligo di invio alla Regione ai sensi dell'art. 35 comma 3 della legge si sostanzia nel momento in cui vengono avviate le procedure per la formazione degli strumenti di pianificazione con le metodologie informatiche di cui all'art. 34 comma 1 della legge.

5. I dataset di cui al comma 2 che hanno subito modifiche o integrazioni, e i dataset di cui al comma 3 sono prodotti o aggiornati dal Comune o dall'Ente preposto alla pianificazione sovracomunale contestualmente alla redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione comunale e delle loro varianti e sono trasmessi alla struttura regionale competente secondo le seguenti modalità:

a) per i PSC all'atto della richiesta di Intesa di pianificazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge;

b) per i POC all'atto della richiesta dei pareri e degli atti di assenso previsti dall'art. 22, comma 3, della legge;

c) per i PAC all'atto della trasmissione dei dataset di rappresentazione del POC e delle sue varianti relativamente alla Carta delle Aree assoggettate a PAC. Qualora il Comune, successivamente all'approvazione del POC e contestualmente al procedimento di formazione e approvazione del PAC, modifichi il perimetro del piano attuativo individuato in sede di POC (e la conseguente rappresentazione georeferenziata) e/o modifichi le informazioni descrittive associate ai dataset che descrivono le aree interessate, ai sensi dell'art. 35, comma 3 della legge è tenuto a trasmettere alla struttura regionale competente i dati informatizzati che individuano tali modifiche, prima dell'approvazione del piano attuativo.

6. La trasmissione dei dati avviene previa pubblicazione delle informazioni di riferimento (metadati) ai sensi dell'art. 20, comma 3, con modalità operative che fanno capo all'infrastruttura tecnologica, di cui all'art. 20 comma 2, attraverso la quale sono attivati servizi per il trasferimento dei dati su piattaforme condivise accessibili mediante procedure di accreditamento in rete con specifici identificativi. Nelle more dell'attivazione dell'infrastruttura tecnologica, i soggetti che approvano PSC, POC e PAC, in ottemperanza all'art. 35 comma 2 della legge, garantiscono la pubblicazione delle informazioni di riferimento (metadati) nonché la trasmissione alla struttura regionale competente dei dati informatizzati relativi agli strumenti di pianificazione comunale mediante consegna su supporti informatici adeguati, con le tempistiche indicate al comma 5.

7. La struttura regionale competente, a seguito di un'istruttoria tecnica, emette *parere di conformità alle specifiche tecniche regionali*, entro 90 giorni dalla data di ricevimento dei dati. Il parere di conformità può essere reso anche mediante metodologie informatiche connesse alle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei dati informatici, che dovranno garantire procedure di accreditamento in rete mediante specifici identificativi. Il parere di conformità negativo comporta l'accertamento di omessa o ritardata trasmissione alla Regione ai sensi dell'art. 35, comma 2 della legge.

8. Il *parere di conformità* di cui al comma 7 è vincolante ai fini dell'inserimento nel SITER e della corrispondente certificazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge. La conformità si intende riferita unicamente alla determinazione degli elementi geometrici georeferenziati, quali aree, linee, punti e testi, e dei contenuti alfanumerici dei database e non alla loro vestizione grafica o simbolica.

9. Qualora l'istruttoria tecnica, di cui al comma 7, accerta la presenza di carenze, errori o difformità presenti nei dati consegnati, rispetto alle indicazioni e alle specifiche regionali descritte nel documento di cui all'art. 18 comma 1, la struttura regionale competente invia al Comune una comunicazione, entro il termine di cui al comma 7, indicando le modifiche da apportare alla documentazione consegnata e attribuendo un congruo termine per la consegna dei dati opportunamente modificati. La struttura regionale competente, che riceve le integrazioni, avvia un'ulteriore verifica tecnica ed emette il parere di conformità entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle integrazioni medesime. Qualora l'esito della seconda verifica tecnica sia negativo, la Regione adotta i provvedimenti conseguenti all'inadempimento.

10. Le strutture regionali, nell'emissione di nuove edizioni dei dataset georeferenziati di propria competenza, realizzate ad una scala di restituzione uguale o maggiore rispetto a quella utilizzata per la digitalizzazione originaria, tengono conto della disponibilità di dati prodotti dai Comuni per i quali siano stati emessi *pareri di conformità* ai sensi del presente articolo.

11. Qualora le nuove edizioni dei dataset georeferenziati, di cui al comma910, modifichino le determinazioni grafiche individuate dai Comuni negli strumenti di pianificazione comunale, i Comuni stessi, contestualmente alla redazione di varianti successive, adeguano i propri strumenti di pianificazione comunale alle nuove determinazioni grafiche prodotte dalla Regione, nei limiti di tolleranza delle rispettive scale di restituzione.

Art. 20 servizi per la pubblicazione e l'accesso ai dati informatizzati

1. La Regione mette a disposizione dei Comuni e degli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale i servizi di catalogazione dei dati territoriali attraverso la gestione di utenze specifiche per l'accesso al

Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali al fine di garantire le funzionalità per l'inserimento dei metadati relativi ai documenti informatizzati e ai dataset che rappresentano i contenuti grafici ed alfanumerici georeferenziati degli strumenti di pianificazione comunale. L'attivazione delle utenze avviene su richiesta del Comune o dell'Ente preposto alla pianificazione sovracomunale.
2. La Regione, entro sei mesi dalla data del Decreto del Presidente della Regione di approvazione ed emanazione del documento di cui all'art. 18 comma 1, progetta e realizza un'infrastruttura tecnologica adeguata alla gestione dei servizi di trasmissione e pubblicazione informatica degli strumenti di pianificazione comunale che garantiscono - collegati al *Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali* - la rappresentazione degli strumenti di pianificazione comunale su piattaforma WebGIS e l'eventuale accesso da parte del pubblico mediante scarico (download) dei rispettivi documenti e dataset nei formati standard. La Regione attribuisce la gestione dei servizi di cui al presente comma alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale.
3. I Comuni o gli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale, garantiscono la pubblicazione delle informazioni di riferimento (metadati) relative ai documenti informatici e ai dataset che costituiscono la rappresentazione informatizzata degli strumenti di pianificazione comunale, nel *Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali*, o in cataloghi ad esso sincronizzati. L'inserimento dei metadati su Catalogo si intende come componente essenziale ed indifferibile della trasmissione dei piani in formato elettronico alla Regione ed è vincolante ai fini dell'emissione del parere di conformità, di cui all'art. 19 comma 7, anche in riferimento all'accertamento di omessa o ritardata trasmissione alla Regione ai sensi dell'art. 35, comma 2 della legge.
4. Il Comune o l'Ente preposto alla pianificazione sovracomunale può usufruire dei servizi, connessi all'infrastruttura tecnologica di cui al comma 2, per la rappresentazione su piattaforma WebGIS e per lo scarico (download) dei documenti informatici e dei dataset georeferenziati relativi agli strumenti di pianificazione comunale, previa richiesta alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, che predispone le necessarie autorizzazioni e l'attivazione dei servizi medesimi.

Art. 21 promozione e diffusione di strumenti informatici per la produzione e gestione degli strumenti di pianificazione comunale informatizzati e politiche per la formazione e l'accertamento delle capacità professionali degli operatori

1. La Regione promuove la diffusione e la distribuzione non onerosa presso i Comuni e presso gli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale di strumenti informatici (software) che consentono e facilitano l'elaborazione su piattaforma GIS degli strumenti di pianificazione comunale, anche mediante la produzione di ambienti di configurazione prestrutturati secondo le specifiche tecniche descritte nel documento di cui all'art. 18 comma 1, e mediante l'attivazione di apposite funzionalità (utility) attraverso le quali possa essere garantito agli operatori una semplificazione nelle attività di popolamento, di editing e di controllo dei parametri di qualità, relativi ai dataset di cui all'art. 19. Inoltre promuove la diffusione non onerosa presso i Comuni e presso gli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale di strumenti informatici (software) che consentono la gestione su piattaforma integrata degli strumenti urbanistici informatizzati georeferenziati, e delle altre banche dati di competenza comunale che possono avere valenza territoriale.
2. La Regione, attraverso la struttura regionale competente e in collaborazione con l'ANCI, organizza attività di formazione indirizzate agli operatori dei Comuni e degli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale e altresì alle categorie professionali interessate e coinvolte nella formazione degli strumenti di pianificazione comunale, al fine di diffondere e sviluppare al meglio le capacità professionali degli operatori del settore per la produzione e gestione informatizzata degli strumenti per la pianificazione comunale.

Art. 22 sistema di coordinate

1. Tutti i dati geografici contenuti nei dataset strutturati in ambiente GIS, individuati secondo le indicazioni di cui all'art. 19, ed eventuali dati raster, devono essere rappresentati con riferimento al sistema di coordinate Gauss Boaga fuso Est, caratterizzato dai seguenti parametri geodetici e cartografici:

Geodetic Datum	Rome Monte Mario 1940
Ellipsoid	International Hayford 1924
Projection Algorithm	Transverse Mercator
Longitude of origin	15:00:00,000
Latitude of origin	0:00:00,000
False X	2520000,00
False Y	0,00
Scale reduction factor	0,9996

Art. 23 base cartografica

1. La base cartografica di riferimento da utilizzare per la restituzione di tutti i dataset strutturati in ambiente GIS, di cui all'art. 19, è la Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:5000 (CTRN 5000). Nel caso in cui le informazioni siano acquisite per digitalizzazione di elementi direttamente dalla CTRN 5000, la precisione richiesta è pari a:
0.2*denominatore di scala.
intendendo che le informazioni acquisite non devono discostarsi planimetricamente di un valore maggiore a quello indicato.
2. L'utilizzo in stampa della CTRN 5000 come base cartografica di riferimento può avvenire anche per scale di rappresentazione minori di 1:5000, compatibilmente con livelli di riduzione tali da garantire la possibilità di lettura delle informazioni topografiche, anche semplificando la rappresentazione di alcuni livelli cartografici. Per rappresentazioni a media scala (1:10000-1:150000) la base cartografica può essere sostituita dalla rappresentazione di alcuni strati informativi prioritari, che consentano la lettura generale del territorio, scelti tra i dataset forniti dalla Regione o elaborati dal Comune o dall'Ente preposto alla pianificazione comunale e indicati nel documento di cui all'art. 18 comma 1, o da dati raster di supporto all'inquadramento.

Art. 24 limite amministrativo comunale informatizzato certificato

1. La conferenza di pianificazione concorda e determina in maniera certa e univoca la rappresentazione grafica e geograficamente referenziata del *limite amministrativo comunale informatizzato certificato*, definito, ai fini della pianificazione comunale, nel sistema di coordinate di cui all'art. 22 e sulla base cartografica di riferimento, di cui all'art. 23.
2. Il *limite amministrativo comunale informatizzato certificato* viene utilizzato come limite geografico per la digitalizzazione dei contenuti in ambiente GIS degli strumenti di pianificazione comunale. La rappresentazione del *limite amministrativo comunale informatizzato certificato* avviene attraverso strumenti GIS a partire dal dato di ricognizione fornito dall'Amministrazione regionale e rispetta la struttura del dataset definita nel documento di cui all'art. 18 comma 1. Il dato di ricognizione sui limiti amministrativi comunali viene fornito dalla Regione con le modalità descritte all'art. 25.
3. La rappresentazione grafica e geograficamente referenziata del *limite amministrativo comunale informatizzato certificato* di cui al comma 1 viene recepita, assieme all'allegata documentazione cartacea ed informatica, nel verbale della conferenza di pianificazione e nell'*intesa di pianificazione*. Il Comune interessato trasmette la documentazione che attesta il recepimento nell'*intesa di pianificazione*, insieme agli allegati cartacei ed informatici relativi alla rappresentazione del *limite amministrativo comunale informatizzato certificato*, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali e alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale.
4. Ai fini di cui all'art. 1, comma 20, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, decreta la definizione del l*imite amministrativo comunale informatizzato certificato* sulla base dell'intesa di pianificazione. L'intesa di pianificazione, che recepisce l'accordo tra i comuni contermini risultante dal verbale della conferenza di pianificazione, tiene luogo altresì delle deliberazioni dei consigli comunali dei Comuni interessati, di cui all'art. 1 comma 20 lettera b bis) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.
5. La struttura regionale competente aggiorna i dataset generali di rappresentazione dei limiti amministrativi estesi a tutto il territorio regionale sulla base del *limite amministrativo comunale informatizzato certificato* e rende disponibili gli aggiornamenti attraverso i servizi Web connessi al *Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali*.

Art. 25 base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi

1. Il Comune, contestualmente alla deliberazione delle direttive per la predisposizione del PSC e delle sue varianti da parte del Consiglio comunale , invia alla struttura regionale competente una richiesta di fornitura del dato di ricognizione elaborato dalla Regione a supporto delle attività della *conferenza di pianificazione* finalizzate alla determinazione della rappresentazione grafica e geograficamente referenziata del *limite amministrativo comunale informatizzato certificato* di cui all'art. 24 comma 1. Il dato di ricognizione è strutturato in ambiente GIS, nel sistema di coordinate di cui all'art. 22 .
2. Nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore del presente Regolamento e la pubblicazione del documento di cui all'art. 18 comma 1, che delinea le modalità operative per l'accesso e l'utilizzo delle basi catastali georeferenziate nel sistema di coordinate di cui all'art. 22, il Comune, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, chiede alla struttura regionale competente anche la fornitura della cartografia catastale informatizzata strutturata in ambiente GIS e georeferenziata nel sistema di coordinate di cui all'art. 22, relativa al territorio comunale o, nel caso della pianificazione sovracomunale, relativa ai territori dei comuni interessati dalla pianificazione sovracomunale stessa.

3. A seguito della richiesta di cui ai commi 1 e 2, la struttura regionale competente provvede alla produzione e alla consegna al Comune dei dati entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora la richiesta riguardi la fornitura di dati relativi a più comuni, a seguito dell'affidamento o delega della funzione della pianificazione sovracomunale a uno dei soggetti di cui agli artt. 27 e 28 della legge, il termine per la consegna dei dati si intende prorogato entro un limite congruo che tiene conto della maggiore quantità di elaborazioni e di controlli necessari.
4. La Regione garantisce la produzione di utility per la conversione delle mappe catastali al fine di consentire la loro rappresentazione, e la rappresentazione dei loro aggiornamenti, nel sistema di coordinate di cui all'art. 22, sulla base cartografica di riferimento di cui all'art. 23.
5. I Comuni che dispongono di mappe catastali informatizzate e georeferenziate nel sistema di coordinate di cui all'art. 22, prodotte a seguito di accordi con l'Agenzia del territorio che certificano la valenza delle medesime per i fini connessi all'uso delle mappe catastali stesse, in alternativa alla richiesta di cui al comma 2 possono chiedere alla struttura regionale competente la validazione delle mappe catastali già elaborate e disponibili a seguito dei suddetti accordi.
6. La struttura regionale competente emette il parere relativo alla validazione di cui al comma 5 entro i termini indicati al comma 3. Qualora il parere espresso fosse negativo la struttura regionale competente consegna al Comune richiedente la cartografia catastale di cui al comma 2 entro e non oltre 30 giorni dalla data del parere medesimo.
7. Il Comune o l'Ente preposto alla pianificazione sovracomunale, ai fini della formazione e della gestione degli strumenti di pianificazione comunale e delle loro varianti è tenuto ad utilizzare esclusivamente la cartografia catastale georeferenziata nel sistema di coordinate Gauss Boaga, resa disponibile con le seguenti modalità:
a) prodotta e distribuita dalla Regione ai sensi del presente articolo;
b) validata dalla Regione ai sensi del presente articolo;
c) prodotta dal Comune a partire dai file vettoriali originali distribuiti dall'Agenzia del Territorio e convertiti nel sistema di coordinate Gauss Boaga, utilizzando i parametri di conversione individuati dalla Regione per ogni Comune e incorporati nelle utility e nelle applicazioni messe a disposizione dalla Regione stessa.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 26 specifiche tecniche minime per la redazione dei rapporti sullo stato del territorio

1. I Rapporti annuali sullo stato del territorio di cui all'art. 36, comma 2, della legge devono contenere i seguenti elementi:
a) indicazione dell'area territoriale interessata (con indicazione specifica della quota percentuale di aree edificate e non edificate e del carico demografico);
b) entità dei permessi di costruire rilasciati per ogni z.t.o. ed entità dei certificati di agibilità rilasciati;
c) entità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate;
d) entità degli accertamenti effettuati sul territorio e degli abusi rilevati.
2. Le specifiche tecniche informatiche e le modalità di trasmissione dei Rapporti comunali sullo stato del territorio sono individuate nel documento di cui all'art. 18 comma 1.
3. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, può stabilire contenuti ulteriori di quelli previsti nel presente articolo; tali contenuti ulteriori trovano applicazione nei riguardi dei rapporti annuali da redigere nel corso dell'anno successivo a quello della delibera che li dispone.

Art. 27 disciplina dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio

1. L'Osservatorio regionale di cui all'art. 62 della legge raccoglie, esamina e valuta i Rapporti sullo stato del territorio previsti dall'art. 36 della legge, analizzando i dati anche mediante verifiche incrociate delle banche dati informatiche previste dagli articoli 34 e 35 della legge.
2. L'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica rende disponibili i risultati delle proprie attività, rappresentabili anche mediante dati informatici georeferenziati, attraverso i servizi di catalogazione e pubblicazione su piattaforma Web di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20.

Art. 28 modifiche

1. L'art. 2 del D.P.Reg. 0296/Pres. dd. 17 settembre 2007 è modificato ed integrato come segue:
a) nella rubrica le parole "dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti parole "delle opere pubbliche";
b) al comma 2, dopo le parole "strumenti di pianificazione comunale" è aggiunta la seguente parola "conformativi";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "strumenti di pianificazione comunale" è aggiunta la seguente parola "conformativi";
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole "competente struttura regionale" sono aggiunte le seguenti parole ",sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro trenta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso. "
e) il comma 11 è sostituito come segue:
"11. Gli interventi individuati nel comma 14 sono soggetti a previa comunicazione da parte del soggetto titolare dell'intervento allo Stato, alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza prima dell'inizio dei lavori e devono essere conformi agli strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti; in caso di non conformità l'opera è soggetta all'accertamento di cui ai commi 3 e 4. Gli interventi che, ai sensi della vigente normativa regionale o nazionale, costituiscono attività edilizia libera non necessitano di alcuna comunicazione. La comunicazione, ove dovuta, è corredata dalla seguente documentazione: a) planimetria con la localizzazione dell'intervento in scala adeguata; b) documentazione tecnico-grafica necessaria all'individuazione delle opere; c) relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle altre norme di legge."
f) al comma 13 dopo le parole "certificato di agibilità." è aggiunto il seguente periodo "L'accertamento di conformità di cui ai commi 3 e 4 nonché la comunicazione di cui al comma 11 sostituiscono i titoli abilitativi edilizi per l'esecuzione delle opere previste ed hanno efficacia fino all'atto di collaudo finale o al certificato di regolare esecuzione o sino al termine fissato ai sensi del comma 6. L'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione o la comunicazione di fine lavori sono trasmessi ai soggetti che hanno rilasciato l'accertamento di conformità o ricevuto la comunicazione di cui al comma 11."
g) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:
"14. Gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi del comma 11, da eseguirsi dalle Amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti, dalle Amministrazioni regionale e provinciale e dagli enti regionali istituzionalmente competenti , nonchè dai loro formali concessionari , appartengono alle seguenti tipologie:

a) interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo;
b) modifiche ed integrazioni non sostanziali di opere esistenti, nonchè varianti non sostanziali di progetti di opere già assentite;
c) linee elettriche di tensione compresa fra 1.000 e 150 mila volt e relativi impianti elettrici all'aperto, nonchè impianti posti all'interno di contenitori che consentono gli interventi di esercizio unicamente dall'esterno ed opere assimilabili;
d) fabbricati destinati a cabine di trasformazione per l'alimentazione delle reti elettriche di distribuzione;
e) fabbricati di servizio funzionali all'esercizio degli impianti pubblici esistenti;
f) manufatti edilizi destinati all'installazione di impianti telefonici, nonchè loro modifiche ed ampliamenti e container per apparecchiature telefoniche, escluse le centrali e gli edifici in cui sia prevista la presenza continuativa di personale;
g) tralicci, torrini e antenne di altezza complessiva fino a dieci metri, se installati su edifici, o di altezza complessiva fino a quaranta metri se infissi nel suolo;
h) impianti tecnici di misurazione quali pluviometri, stazioni meteorologiche, misuratori di portate di acque e ghiaie, impianti di telerilevamento comprese le relative antenne, sismometri, impianti ed opere di monitoraggio geologico e degli inquinamenti;
i) linee telefoniche, di telecomunicazione via cavo di altezza non superiore a dieci metri e ripetitori passivi;
l) piste di servizio a fondo naturale per l'accesso ad impianti tecnologici, rientranti nel presente elenco;
m) demolizioni;
n) opere di allacciamento alle reti del gas metano o dell'aria propanata, dalla condotta principale a cabine o centrali di decompressione ed erogazione esistenti;
o) scavi archeologici, restauro e manutenzione di beni archeologici, nonchè restauro e manutenzione dei beni architettonici;
p) sistemazione di aree scoperte;
q) opere idraulico, idraulico-forestali e di viabilità forestale finalizzate alla manutenzione dei corsi d'acqua, del bosco e del territorio in genere; compreso inserimento di nuove opere di difesa trasversali e longitudinali dei corsi d'acqua con l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica o di manufatti con paramento a vista in materiale lapideo locale; di nuova viabilità con fondo naturale o stabilizzato;

r) opere di sistemazione geologica ed idrogeologica per consolidamento di terreni franosi, risanamento di pendici e sponde, con la realizzazione anche di nuovi tratti di ingegneria naturalistica, che non determino alterazione dei luoghi; posa di reti metalliche di protezione caduta massi ;
s) opere stradali e ferroviarie di manutenzione delle infrastrutture esistenti e l'integrazione di nuove opere finalizzate alla messa in sicurezza della infrastruttura e della circolazione stradale;
t) opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente che eccedono la manutenzione straordinaria qualora consistano in:
t1) nel rifacimento del rivestimento esterno degli edifici con cambiamento delle caratteristiche o con cambiamento delle coloriture;
t2) nella sostituzione dei serramenti esterni con modifiche dell'aspetto tipologico e delle coloriture;
t3) nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
t4) nella sostituzione di solai di copertura con cambiamento del tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
t5) nella sostituzione di solai interpiano con modificazione della quota d'imposta e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
t6) nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli, terrazzi, ingressi;
t7) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio."

2. All'articolo 20 del D.P.Reg. 0296/Pres. dd. 17 settembre 2007 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Sono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, soggetti a previo rilascio del permesso a costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett e) del DPR 380/01, quelli che, pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale.
3. Essi sono volti principalmente:
a) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l' esercizio dell' attivita' agricola nonchè ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota;
b) alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l' esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse;
c) alle operazioni sui corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo."

3. L'art. 13 del D.P.Reg. 0296/Pres. dd. 17 settembre 2007 è modificato ed integrato come segue:
a) al comma 2, dopo le parole "dell'articolo 22" le parole ", comma 1," sono soppresse;
b) al comma 2, le parole "La demolizione e ricostruzione con medesime volumetria, sagoma e area di sedime è ammessa nel rispetto delle distanze tra edifici preesistenti, se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti di pianificazione comunale." sono sostituite dalle seguenti "Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendenti anche la demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 51 della legge eseguiti nei limiti rientranti nelle variazioni non essenziali di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi nel rispetto delle distanze tra edifici preesistenti se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti di pianificazione comunale. In tal caso è comunque consentito l'arretramento del profilo di facciata all'interno del sedime dell'edificio preesistente."
c) al comma 3, dopo le parole "di cui all'articolo 14, o" le parole "modifiche della sagoma" sono sostituite dalle seguenti parole "gli interventi di cui ai commi 2 e 4";

4. All'art. 19, comma 2, del D.P.Reg. 0296/Pres. dd. 17 settembre 2007, dopo le parole "D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e la realizzazione di" sono aggiunte le seguenti parole "servizi igienici,".

Art. 29 abrogazioni

1. all'art. 20, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) le parole: "in tale caso l'accordo di programma produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997" sono abrogate.

2. I commi 2 e 3 dell'art. 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) sono abrogati.

3. I commi 3, 4, 5 e 8 bis e ter dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) sono abrogati.

4. Le parole "ai sensi e agli effetti dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 51 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52" di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) sono abrogate.

Art. 30 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR.

Allegato 1

Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5

1. FABBISOGNO E DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Il dimensionamento residenziale degli strumenti di pianificazione, ferme restando le prescrizioni del PTR, ed in particolare dell'art. 33 delle norme di attuazione del PTR medesimo, va definito in presenza di valutazioni sul fabbisogno abitativo, relativo ad un arco temporale previsionale decennale, considerando:

a) la stima della domanda;

b) l'analisi dell'offerta;

c) la valutazione dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti.

Per la determinazione delle voci componenti il calcolo del fabbisogno si fa riferimento ai dati censuari più recenti e a rilevazioni tipologiche edilizie.

1.1 **Stima della domanda**

La categoria comprende le seguenti voci:

a) saldo naturale; valori positivi o negativi derivanti dalle previsioni sul saldo naturale della popolazione;

b) saldo migratorio; valori positivi o negativi derivanti dalle previsioni sul saldo migratorio, ivi compreso il rientro di emigranti, inclusi i saldi indotti da interventi (produttivi o di altra natura); aumento della presenza di cittadini immigrati entro o nelle vicinanze dell'ambito territoriale in esame, flussi migratori aggiuntivi;

c) eventuale fabbisogno da soddisfare con interventi residenziali pubblici o privati, indotto dall'effetto attrattivo delle qualità ambientali e paesaggistiche del territorio, da previsioni localizzative inerenti ai settori dei servizi e delle attrezzature territoriali, nonché del comparto produttivo;

d) obsolescenza o trasformazioni sopravvenienti; quantità di fabbisogno aggiuntivo creata da perdite di abitazioni o stanze previste a causa di obsolescenza edilizia, operazioni di recupero o di ristrutturazione, trasformazioni da usi residenziali in altri usi;

e) eventuali abitazioni improprie o in condizioni statico-igieniche non recuperabili: le abitazioni e le stanze improprie, occupate, che non offrono quei requisiti igienici o qualitativi minimi tali da poterle considerare abitazioni accettabili, né recuperabili, e che pertanto si ritengono eliminate;

f) sovraffollamento o coabitazione; tutti i fabbisogni positivi creati per eliminare tali condizioni.

1.2 **Analisi dell'offerta**

La categoria comprende le seguenti voci:

a) abitazioni da ristrutturare o recuperare; tutti i fabbisogni (positivi e negativi) creati da operazioni edilizie di ristrutturazione o di recupero in corso;

b) fabbisogno soddisfatto; sono comprese le abitazioni costruite, finite ed abitabili, collocate in edifici consolidati, di accettabile standard abitativo ed edilizio, per i quali non si prevedano sostanziali variazioni, né di tipo edilizio volumetrico, né riguardo all'utilizzo ed all'affollamento. Queste quantità possono tuttavia essere contemplate dall'analisi dell'offerta, qualora vi siano stanze o appartamenti esistenti ancora invenduti o non affittati, che superino il livello di sfitto o di invenduto ritenuto fisiologico nella realtà locale.

c) aree e contenitori edilizi dismessi o in via di dismissione;

d) aree di frangia e marginali che possono essere recuperate e utilizzate a fini insediativi, anche nell'ambito di una definizione del limite dello spazio urbano.

1.3 **Valutazione dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti**

La verifica in linea di massima riguarda:

a) il livello di realizzazione dell'edificazione prevista nelle diverse zone del territorio comunale, compresi gli interventi di recupero nelle aree già edificate;

b) il livello di realizzazione dei servizi, delle attrezzature e delle aree verdi previste;

c) il livello di realizzazione delle infrastrutture di trasporto e delle reti tecnologiche.

Le quantità di edificazione previste dallo strumento di pianificazione vigente e non realizzate non

devono essere automaticamente assunte come capacità insediativa residua.
La verifica deve prendere in considerazione l'eventualità di ridimensionare eventuali offerte di territorio urbanizzabile, solitamente incluse nelle zone C, in ragione del basso o nullo livello di realizzazione delle infrastrutture.

2. DIMENSIONAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

2.1 **Nella formazione degli strumenti di pianificazione si osservano i seguenti criteri per il dimensionamento delle previsioni insediative residenziali**:
a) Aspetti generali
Il dimensionamento è impostato su criteri di minimizzazione delle nuove espansioni e dei loro costi complessivi, con particolare attenzione al contenimento del consumo del suolo e delle aree agricole ed alla salvaguardia dei beni paesaggistici e ambientali, ivi comprese le superfici a verde che connotano le aree di frangia dei centri urbani. Pertanto sono privilegiate le operazioni di trasformazione e riqualificazione delle aree urbanizzate esistenti, degradate o abbandonate, nonché le operazioni di completamento di aree parzialmente urbanizzate o di prossima urbanizzazione. Il dimensionamento va sempre giustificato, quantitativamente e funzionalmente, da accertati e verificati fabbisogni locali (arretrati e futuri) o da fabbisogni indotti da programmati interventi pubblici o privati. Sono da evitare le espansioni edilizie a bassa densità e ad alto consumo di suolo, comunque nel rispetto delle tipologie edilizia tradizionali dei luoghi.
b) Aspetti specifici
1) il dimensionamento residenziale è commisurato al fabbisogno abitativo arretrato e a quello futuro. Il fabbisogno abitativo è calcolato e quantificato solo per la quota parte che lo strumento di pianificazione programma di poter affrontare e soddisfare concretamente;
2) ferme restando le verifiche e le condizioni di cui ai punti precedenti, l'incidenza percentuale della superficie territoriale complessiva delle zone omogenee C rispetto alla superficie territoriale complessiva delle zone A e B, non può superare in ogni caso il 10% nei Comuni con dinamica demografica nulla o negativa. Da tale percentuale, in sede di adeguamento al PTR, vanno detratte le superfici di zona C eventualmente già istituite nelle more dell'adeguamento stesso, ai sensi dell'art. 63, comma 5 della legge regionale 5/2007. Le zone C sono soggette a verifica quinquennale, al fine di accertare lo stato della procedura di attuazione. Tale accertamento costituisce premessa all'eventuale ridimensionamento delle aree edificabili, in ragione della carente o mancata attuazione del progetto di urbanizzazione.
2.2 **I Comuni, in fase di redazione del POC, rappresentano su un elaborato cartografico, le aree edificate e le aree urbanizzate sulla base dei seguenti criteri**:
a) si considerano edificate tutte le aree del territorio comunale coperte da edifici esistenti, adibiti a qualsiasi uso, e le relative aree di pertinenza fondiaria;
b) si considerano urbanizzate quelle parti del territorio formate da aree totalmente o prevalentemente edificate che risultino rispondere contestualmente ai seguenti tre requisiti:
1) essere formate da agglomerazioni compatte, contigue e consolidate di edilizia residenziale o prevalentemente residenziale e dai relativi servizi e spazi pubblici in esse compresi;
2) essere formate da isolati o lotti contermini serviti da reti stradali urbane, di fognatura e dell'approvvigionamento idrico. I Comuni possono, in relazione alle caratteristiche insediative del proprio territorio, definire diverse modalità di soddisfacimento dei servizi di fognatura e di acquedotto;
3) gli isolati o i lotti contermini devono essere serviti e godere di una alta e dimostrata accessibilità ai principali servizi, spazi pubblici o riservati alle attività collettive.
2.3 **Per la determinazione delle zone omogenee B, i Comuni fanno riferimento prioritariamente alla situazione risultante dall'individuazione delle aree urbanizzate**.

3. DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

In considerazione dell'ampio significato attribuito al termine "produttivo", gli strumenti di pianificazione devono definire l'insieme delle attività che ricadono in questa voce e i diversi sottoinsiemi ad essa riconducibili (ad es. attività industriali, artigianali, terziario collegato direttamente alle attività produttive, impiantistica, ricerca, ecc.).
I Comuni tengono conto, quale elemento fondamentale per l'articolazione delle attività produttive in gruppi destinabili a ciascuno specifico insediamento, del livello di infrastrutturazione e dei tipi di impianti tecnologici richiesti da specifiche categorie di attività, al fine di realizzare economie di scala anche riguardo ai sistemi di depurazione degli effluenti, di trattamento di rifiuti, ecc

3.1 **Stima della domanda**
3.1.1 I Comuni effettuano una prima valutazione riferita alla domanda endogena, con una ricognizione di eventuali richieste di ampliamento o di trasferimento di sede delle attività produttive già insediate nel territorio comunale.

3.1.2 La domanda esogena deve essere, invece, considerata come variabile dipendente non solo da un'analisi dei trend insediativi del Comune, ma anche da precise richieste di trasferimento o di nuovo insediamento provenienti dalle imprese, unitamente a obiettivi di natura strutturale connessi alla formulazione di programmi di sviluppo per settori specifici o integrati di attività economiche, volti in particolare agli ambiti industriali artigianali d'interesse regionale e ai Distretti.

3.2 **Analisi dell'offerta**

La metodologia di valutazione dell'offerta di insediamenti produttivi è analoga a quella descritta al punto 1.2, tenendo conto prioritariamente delle previsioni non utilizzate o parzialmente utilizzate, nonché della possibilità di miglioramento qualitativo dell'edificato.

Devono essere censiti spazi e contenitori produttivi non più utilizzati, sia che si tratti di manufatti singoli sia di complessi inseriti in aree industriali. Il censimento va tradotto nei termini di offerta, con una valutazione delle possibilità di riuso, di cambiamento di destinazione e dei livelli di ristrutturazione necessari.

Vanno censite le aree destinate a insediamenti produttivi parzialmente edificate; va valutata non solo l'offerta residua di terreni edificabili, ma anche il livello di infrastrutturazione, gli impianti tecnologici, il loro grado di utilizzazione e la capacità residua di carico funzionale.

Per quanto riguarda le aree già utilizzate, ma con sprechi di spazio e/o possibilità di miglioramento dello sviluppo insediativo e infrastrutturale, va valutata la possibilità di aumentare i livelli prestazionali dell'area industriale attraverso nuove infrastrutturazioni, dotazione di servizi alle imprese e agli addetti, frazionamento dei capannoni industriali, connessioni con aree esterne che possono contribuire al miglioramento dell'ambiente produttivo (aree verdi, aree sportive, servizi, ecc.).

Va presa in esame anche la possibilità di una ristrutturazione urbanistica che riguardi settori o intere aree industriali - soprattutto quelle di più antica formazione - con operazioni parziali o totali di demolizione o ricostruzione.

3.3 **Valutazione dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti**

Le valutazioni sono analoghe a quelle indicate al punto 1.3.

4. CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

I Comuni individuati dal PTR come "Capoluoghi e centri urbani a valenza territoriale", i Comuni "a vocazione turistica" di cui al punto 5 e, comunque, quelli con popolazione superiore a 5.000 residenti, effettuano il calcolo della capacità insediativa residenziale in sede di POC comprendendo sia il territorio edificato che le aree di espansione.

I restanti Comuni calcolano la capacità insediativa residenziale in sede di POC solo relativamente alle eventuali aree di espansione e assumono, per le aree edificate ed urbanizzate di cui al punto 2.2, la popolazione residente.

La capacità insediativa residenziale esprime la quantità massima di abitanti insediabili nelle zone a destinazione residenziale previste o confermate, calcolata in base alla sommatoria dei volumi residenziali edificabili teorici massimi relativi alle diverse zone; tali volumi sono divisi per il volume unitario per stanza (m3/stanza) stabilito per le diverse zone in base alle tipologie residenziali prevalenti confermate o previste dagli strumenti di pianificazione e moltiplicati per i relativi indici di affollamento (ab/stanza) previsti per le diverse zone.

Per il calcolo della capacità insediativa residenziale i Comuni provvedono con i calcoli di loro competenza utilizzando lo schema di tabella 1 allegato al presente regolamento.

In base a tale schema i Comuni suddividono le aree edificate, urbanizzate e di espansione in unità territoriali di riferimento, utili per tutte le operazioni di calcolo di seguito descritte (colonna 1 dello schema di tabella 1). Tali unità sono sufficientemente piccole (isolati, aree sottoposte a pianificazione attuativa, aree di omogenea destinazione funzionale e di omogeneo regime normativo) e omogenee dal punto di vista della prevalenza delle tipologie edilizie (esistenti e confermate o previste dal nuovo strumento). Per le aree edificate, la suddivisione in unità territoriali di riferimento può essere fatta per la totalità dell'ambito o per campioni, purché sufficientemente esemplificativi e tali da rappresentare tutte le tipologie edilizie significative (sia esistenti e confermate dallo strumento, che previste) nei vari azzonamenti funzionali.

La planimetria riportante le unità territoriali di riferimento costituisce allegato dello strumento di pianificazione.

In base agli indici di fabbricabilità stabiliti dallo strumento di pianificazione (colonna 3), si calcolano per i diversi azzonamenti con previste funzioni residenziali i volumi edificabili teorici massimi (colonna 4). Da questi volumi complessivi si estraggono i volumi realmente utilizzabili per la residenza scartando tutti quelli adibiti ad altre funzioni. I volumi residenziali previsti dagli strumenti di pianificazione (colonna 8) vengono articolati in volumi residenziali esistenti e confermati e volumi aggiuntivi residenziali previsti nelle diverse zone (colonne 5 e 7).

I volumi residenziali esistenti e confermati dagli strumenti di pianificazione sono depurati oltre che dalle quote di funzioni non residenziali, consentite o prescritte dalle norme, dalle quote di prevista trasformazione da residenza in altre funzioni non residenziali e da previste demolizioni mentre ad essi vanno aggiunte le prevedibili quote volumetriche derivate da operazioni di recupero di volumi per usi residenziali, ivi compresi gli ampliamenti. I volumi aggiuntivi residenziali previsti sono depurati dalle quote di funzioni non residenziali consentite.
La trasformazione dei volumi aggiuntivi residenziali previsti in stanze o vani utili (come da definizione ISTAT) è fatta ricorrendo al volume unitario per stanza (m3/st.) calcolato per le diverse tipologie previste dagli strumenti di pianificazione nelle diverse unità territoriali di riferimento (colonne 9 e 10). Il totale delle stanze residenziali esistenti e previste è riportato a colonna 11. Il Comune, per ogni unità territoriale di riferimento formula previsioni sull'indice di affollamento (ab./stanza) tenendo anche conto delle diverse tipologie edilizie previste dagli strumenti di pianificazione e delle diverse destinazioni funzionali prevalenti. La capacità insediativa residenziale si ottiene, per ogni unità di riferimento, dal prodotto della colonna 11 per la colonna 12. I totali parziali e generali vengono riportati in colonna 13. I Comuni che hanno operato per campioni estendono il calcolo all'intero ambito omogeneo.

5. COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA
I Comuni a vocazione turistica sono individuati dal PTR sulla base dell'articolo 11, comma 2, lett. e) della L.R. 5/2007.

6. DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE
6.1 **Aree da riservare a servizi attrezzature**
6.1.1 Nella formazione degli strumenti di pianificazione sono individuate adeguate aree da riservare a servizi, impianti e attrezzature in relazione alle previsioni di sviluppo residenziale, con l'osservanza delle presenti disposizioni.
6.1.2 I rapporti standard fra gli spazi destinati a servizi e attrezzature e la capacità insediativa residenziale, non possono essere inferiori a quelli indicati nella tab.2.
6.1.3 Negli strumenti di pianificazione dei Comuni a vocazione turistica, fermo restando il rispetto dei rapporti standard fra gli spazi destinati a servizi e attrezzature e la capacità insediativa residenziale, per quanto concerne i servizi e le attrezzature per la viabilità e trasporti, il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto, il dimensionamento delle rimanenti attrezzature indicate nella tab.2 può essere formulato sulla base della popolazione residente stabile.
6.1.4 Fatte salve le dotazioni e le previsioni localizzative dei servizi e delle attrezzature indicati in atti di pianificazione o programmazione regionale di settore, i Comuni, al fine di definire un sistema equilibrato e coordinato dei servizi e delle attrezzature locali, nonché per evitare quantificazioni in esubero e pertanto in contrasto con gli obiettivi di risparmio di suolo e di contenimento degli oneri costruttivi e gestionali, verificano, in sede di formazione degli strumenti di pianificazione, la dotazione e la sussistenza delle aree per servizi e attrezzature, a livello di ambito sovracomunale.
L'esito di tale verifica può costituire presupposto per procedere al soddisfacimento degli standard della tab.2, sulla base di contesti territoriali sovracomunali, in rapporto alle rispettive capacità insediative residenziali. Dalle modalità applicative summenzionate, sono esclusi i servizi e le attrezzature ricadenti fra le opere di urbanizzazione primaria. Nella previsione e localizzazione dei servizi e attrezzature, vanno comunque assicurati obiettivi prestazionali, in termini di fruibilità e accessibilità mediante riduzione dei tempi di percorrenza dell'utente necessari al raggiungimento delle sedi.
Orientativamente, la previsione localizzativa di nuovi servizi e attrezzature non trova luogo, qualora i medesimi risultino preesistenti entro una distanza stradale di dieci chilometri.
6.2 **Categorie di servizi e attrezzature**
6.2.1. Nel rispetto dei criteri e dei rapporti standard previsti ai punti successivi e alla tab.2, i Comuni dimensionano i servizi e le attrezzature seguenti:
a) viabilità e trasporti;
b) culto, vita associativa e cultura;
c) istruzione;
d) assistenza, sanità e igiene;
e) verde, sport e spettacoli all'aperto;
f) servizi e impianti tecnologici.
6.2.2 Il rispetto dei rapporti standard previsti nella tab. 2 è verificato per i valori complessivi di ciascuna delle categorie e per il totale complessivo delle singole voci che le compongono. Le superfici destinate ad attrezzature esistenti e previste, nelle aree edificate od urbanizzate possono essere computate, ai fini del rispetto dei valori standard di cui alla tab. 2, in misura doppia di quella effettiva.
6.2.3 Oltre ai servizi e alle attrezzature da dimensionare secondo i rapporti standard di cui alla tab.2, i Comuni prevedono aree da riservare a servizi e attrezzature, prevalentemente connessi ad atti di

programmazione e pianificazione di settore, ivi compresi quelli sovracomunali di cui all'art. 36 delle NTA del PTR, non relazionabili alla capacità insediativa residenziale degli strumenti urbanistici, ma la cui presenza è necessaria in riferimento ad una logica di organizzazione delle gerarchie urbane e delle reti di mobilità. Tra tali attrezzature, vi sono:
a) gli istituti universitari;
b) i poli ospedalieri e le altre sedi di assistenza sanitaria di livello sovracomunale;
c) i centri espositivi e fieristici;
d) i musei d'interesse regionale;
e) i servizi pubblici di emergenza, le sedi operative regionali della Protezione civile;
f) i poli scolastici con la presenza di strutture per l'istruzione di livello superiore;
g) le stazioni per autolinee extraurbane;
h) i parcheggi di interscambio;
i) le strutture per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti ed altri impianti tecnologici di livello sovracomunale;
j) gli impianti sportivi rivolti ad utenze di scala sovracomunale e i parchi con valenza territoriale;
k) le strutture per la cultura (teatri, biblioteche e centri culturali di rilevanza regionale).
6.2.4 I servizi, le strutture e gli impianti tecnologici di cui ai punti 6.2.1, lettera f) e 6.2.3, lettera i) non sono soggetti agli standard di cui alkla tab. 2 e comprendono principalmente gli impianti di depurazione, quelli per la distribuzione del gas e dell'elettricità, per la termovalorizzazione, l'incenerimento e smaltimento dei rifiuti, le strutture per le telecomunicazioni e al servizio della telefonia.
6.2.5 Le aree da riservare alle attrezzature sono dimensionate prevedendo, nel caso di attrezzature che si collochino all'interno di edifici, la presenza di una superficie scoperta alberata, in aggiunta a quella da destinare a parcheggio secondo quanto disposto ai successivi punti, per almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio, ad esclusione, per dimostrata impossibilità, delle attrezzature ricadenti in zone edificate od urbanizzate ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
6.2.6 I rapporti standard indicati nella tab. 2 sono articolati secondo le seguenti aree territoriali:
a) Comuni capoluogo e centri urbani a valenza territoriale;
b) Comuni a vocazione turistica;
c) Comuni appartenenti alla zona di pianura, secondo la classificazione ISTAT, con l'eccezione dei Comuni eventualmente appartenenti alle aree territoriali di cui alle lettere a) e b);
d) Comuni appartenenti alle zone di collina e montagna, secondo la classificazione ISTAT, con l'eccezione dei Comuni eventualmente appartenenti alle aree territoriali di cui alle lettere a) e b).
6.3 **Attrezzature per la viabilità ed i trasporti**
6.3.1 Le attrezzature per la viabilità ed i trasporti da prevedere negli strumenti di pianificazione si articolano in:
a) parcheggi di relazione;
b) parcheggi di interscambio;
c) aree per infrastrutture CIMR.
6.3.2 Gli strumenti di pianificazione prevedono nelle zone a destinazione residenziale, adeguate aree da riservare a parcheggi di relazione con l'osservanza dei rapporti standard indicati nella tab. 2. Tali aree, aggiuntive a quelle destinate ai parcheggi stanziali (di pertinenza degli edifici), sono destinate a parcheggi a servizio sia dei singoli insediamenti, in funzione di fruitori e visitatori esterni, sia dell'aggregato urbano e dell'organizzazione della sua mobilità. I parcheggi di relazione, rientranti fra le opere di urbanizzazione primaria, sono realizzati in aree autonome in modo tale da non interferire con la circolazione stradale e da costituire, per le aree stesse, asservimento a vincolo permanente di destinazione a parcheggio. Nelle zone sottoposte all'obbligo della preventiva formazione di piano attuativo, la localizzazione di spazi da destinare a parcheggi di relazione può essere demandata a tale strumento, fermo restando il computo delle relative aree ai fini del rispetto degli standard di cui alla tab. 2.
6.3.3 Oltre alle aree da riservare a parcheggi di relazione, gli strumenti di pianificazione prevedono aree per attrezzature a servizio della viabilità e trasporti, non relazionabili alla capacità insediativa residenziale dei piani, quali i CIMR aventi la funzione di organizzare e facilitare gli interscambi fra i vari mezzi e modi di trasporto. Le relative aree sono poste in corrispondenza dei nodi dei sistemi di trasporto pubblico, in accordo con quanto previsto dalla pianificazione e programmazione di settore. Ove non diversamente specificato, ogni Comune dotato di stazione ferroviaria prevede un parcheggio d'interscambio nelle immediate vicinanze. Le aree destinate alle infrastrutture CIMR e a parcheggi d'interscambio non sono computate ai fini del rispetto dei valori standard di cui alla tab.2, fermo restando l'obbligo di garantire in sede di formazione dello strumento di pianificazione, livelli prestazionali coerenti con gli obiettivi di settore.
6.4 **Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura**
6.4.1 Gli strumenti di pianificazione prevedono adeguate zone per il culto, la vita associativa e la cul-

tura, con l'osservanza degli standard della tab.2.
6.4.2 Nell'ambito di tali attrezzature, vi sono:
a) gli edifici per il culto;
b) i servizi di pubblica sicurezza, di emergenza;
c) il centro civico e sociale;
d) le biblioteche locali.
6.4.3 Oltre alle aree di cui al punto 6.4.2, gli strumenti di pianificazione prevedono, secondo le eventuali indicazioni della pianificazione e della programmazione di settore, aree da destinare ad attrezzature a servizio delle attività culturali d'interesse regionale, fra cui:
a) il centro culturale;
b) il teatro;
c) il museo e la biblioteca di rilevanza sovracomunale;
d) i centri espositivi e fieristici.
6.4.4 Le aree di cui al punto 6.4 3. non sono computate ai fini del rispetto dei valori standard della tab.2, fermo restando l'obbligo di garantire in sede di formazione dello strumento di pianificazione, livelli prestazionali coerenti con gli obiettivi di settore.
6.4.5 Nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, gli strumenti di pianificazione prevedono adeguati spazi da destinare a parcheggi stanziali e di relazione, con riferimento alla classificazione di cui al punto 6.3 in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici nel caso di attrezzature locali di cui al punto 6.4.2 e non inferiore al 100% nel caso di attrezzature sovracomunali di cui al punto 6.4.3.
6.4.6 Le percentuali di cui al punto 6.4.5. possono essere ridotte fino alla metà per attrezzature esistenti o previste ricadenti nell'ambito delle zone edificate od urbanizzate o nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
6.5 **Attrezzature per l'istruzione**
6.5.1 Gli strumenti di pianificazione prevedono adeguate zone per l'istruzione e per l'assistenza all'infanzia da dimensionare nel rispetto dei rapporti standard della tab.2.
6.5.2 Nell'ambito delle attrezzature per l'assistenza all'infanzia, vi sono:
a) i nidi d'infanzia e i servizi integrativi;
b) la scuola dell'infanzia.
6.5.3 Nell'ambito delle attrezzature per l'istruzione, sono comprese:
a) la scuola primaria;
b) la scuola secondaria di primo grado.
6.5.4 Oltre alle aree da riservare alle precedenti attrezzature, gli strumenti di pianificazione prevedono, secondo le indicazioni della pianificazione e della programmazione di settore, zone da riservare ad attrezzature per la scuola secondaria di secondo grado e per l'università. Tali zone non sono computate ai fini del rispetto dei valori standard di cui alla tab.2, fermo restando l'obbligo di garantire in sede di formazione dello strumento di pianificazione, livelli prestazionali coerenti con gli obiettivi di settore.
6.5.5 Nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, gli strumenti di pinificazione prevedono adeguati spazi da destinare a parcheggi stanziali e di relazione, con riferimento alla classificazione di cui al punto 6.3, in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici nel caso di attrezzature locali di cui ai punti 6.5.2 e 6.5.3 e non inferiore al 100% nel caso di attrezzature sovracomunali di cui al punto 6.5.4.
6.5.6 Le percentuali di cui al punto 6.5.5 possono essere ridotte fino alla metà per le attrezzature esistenti o previste, ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
6.6 **Attrezzature per l'assistenza, la sanità e l'igiene**
6.6.1 Gli strumenti di pianificazione prevedono adeguate zone da riservare alle attrezzature per l'assistenza, la sanità e l'igiene, con l'osservanza dei rapporti standard della tab.2.
6.6.2 Fra le attrezzature per l'assistenza, possono essere comprese:
a) attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva quali:
1) consultorio familiare;
2) comunità per minori;
3) centri di aggregazione giovanile;
4) soggiorno per vacanza per minori;
5) centri di prima accoglienza.
b) attrezzature per l'assistenza agli anziani quali:
1) centro diurno;
2) strutture residenziali per anziani;
3) residenze di assistenza sociale.
c) attrezzature per l'assistenza ai disabili quali:

1) centri diurni per disabili e centri di riabilitazione;
2) strutture residenziali per disabili.
6.6.3 Fra le attrezzature per la sanità e l'igiene, rientrano:
a) le attrezzature sanitarie locali;
b) i cimiteri.
6.6.4 Oltre alle aree da riservare alle attrezzature, da dimensionare nel rispetto dei valori standard della tab.2, gli strumenti di pianificazione prevedono ulteriori zone da riservare ad attrezzature sovracomunali quali:
a) i poli ospedalieri;
b) le sedi di assistenza sanitaria.
6.6.5 Le aree riservate alle attrezzature di cui al punto 6.6.4 non sono computate ai fini del rispetto dei valori standard della tab.2, fermo restando l'obbligo di garantire in sede di formazione dello strumento di pianificazione, livelli prestazionali coerenti con gli obiettivi di settore.
6.6.6 Nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, gli strumenti di pianificazione prevedono adeguati spazi da destinare a parcheggi stanziali e di relazione, con riferimento alla classificazione di cui al punto 6.3. I parcheggi computabili in rapporto alla superficie utile degli edifici, non possono essere inferiori all'80% di quest'ultima (attrezzature di cui al punto 6.6.2 e attrezzature sanitarie locali al punto 6.6.3) e non inferiori al 100% per le attrezzature sovracomunali di cui al punto 6.6.4.
6.6.7 Le percentuali di cui al punto 6.6.6 possono essere ridotte fino alla metà per attrezzature esistenti o previste, ricadenti nell'ambito delle zone edificate od urbanizzate o nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
6.7 **Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto**
6.7.1 Gli strumenti di pianificazione prevedono adeguate zone da riservare alle attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto con l'osservanza dei rapporti standard indicati alla tab.2.
6.7.2 Fra tali attrezzature vi sono:
a) il verde di connettivo e di arredo urbano;
b) il nucleo elementare di verde;
c) il verde di quartiere;
d) il parco urbano;
e) gli impianti sportivi e per gli spettacoli all'aperto di livello urbano.
6.7.3 Le aree riservate a tali attrezzature costituiscono un organico sistema urbano del verde e delle attrezzature per il tempo libero e lo sport, ovvero un insieme di aree prevalentemente attrezzate a verde, nonché di spazi destinati o recuperabili per le attività ricreative, sportive e del tempo libero, funzionalmente integrati in un tessuto unitario e possibilmente continuo.
6.7.4 Per verde di connettivo e di arredo urbano si intende quella specifica componente di un sistema del verde che costituisce il collegamento fisico continuo fra le attrezzature, le aree verdi e gli spazi aperti urbani od esterni al tessuto urbano. Possono essere considerati come facenti parte del verde di connettivo i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le piste miste ciclopedonali, alberate almeno su di un lato. Possono far parte di tali fasce di territorio non solo le piste e i percorsi, ma anche tutte le aree laterali di protezione ed integrazione, comprese le aree verdi e alberate e il suolo libero naturale, anche attraverso il recupero di aree marginali e non altrimenti utilizzabili entro i tessuti urbanizzati. Per poter essere computate ai fini del rispetto dei valori standard di cui alla tab.2, le aree riservate a tale tipo di attrezzature devono essere specificatamente destinate a tale uso.
6.7.5 I nuclei elementari di verde, rientranti fra le opere di urbanizzazione primaria, sono costituiti da quelle aree verdi a diretto servizio delle abitazioni con presenza di attrezzature da destinare al gioco ed allo sport per un massimo del 30% della superficie complessiva.
6.7.6 Il verde di quartiere comprende tutte quelle tipologie di verde con utenza a scala urbana e di quartiere, caratterizzate da un grado minimo di attrezzature per il gioco e lo sport (max 5% della superficie complessiva); le aree destinate a verde di quartiere sono caratterizzate dalla presenza di prati, alberi ed arbusti e sono diffuse nel tessuto urbanizzato o nelle aree di espansione.
6.7.7 I parchi urbani sono caratterizzati da alta qualificazione progettuale delle aree verdi organizzate e hanno dimensione non inferiore ai 2 ha. Essi sono previsti in luoghi accessibili con il trasporto pubblico. Le attrezzature consentite sono esclusivamente rivolte ad agevolarne la fruizione, come sosta e svago all'aperto nel tempo libero.
6.7.8 Gli impianti sportivi e per gli spettacoli all'aperto di livello urbano comprendono tutte quelle attrezzature specializzate e in sede propria, riservate ad ogni forma di attività sportiva organizzata nonché ad ogni forma di spettacoli all'aperto, purché di proprietà pubblica o di uso pubblico, localizzate e dimensionate per un'utenza di livello urbano.
6.7.9 Oltre alle aree per le suddette attrezzature, da dimensionare nel rispetto dei valori standard della tab.2, gli strumenti di pianificazione possono prevedere, secondo la pianificazione e programmazione di settore, aree da riservare a impianti sportivi a scala sovracomunale e a parco di valenza terri-

toriale, anche corrispondente ai parchi comunali ed intercomunali di cui all'art. 6 della LR 42/1996, in ambiti di interesse ambientale e paesaggistico. Le aree summenzionate non sono computate ai fini del rispetto dei valori standard della tab.2.
6.7.10 Nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, gli strumenti di pianificazione devono prevedere adeguati spazi da destinare a parcheggi di relazione, di cui al punto 6.3, in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti previsti, fatta salva la possibilità di computare, per il soddisfacimento dello standard, i parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue, per le quali non sia prevista un'utilizzazione contemporanea.
6.8 **Aree per attrezzature nelle zone industriali e artigianali**
6.8.1 Negli strumenti di pianificazione, nelle zone a destinazione industriale ed artigianale sono previste adeguate aree da riservare a verde e parcheggi.
6.8.2 Nello specifico, la dotazione a parcheggio è suddivisa tra:
a) parcheggi stanziali nelle aree di pertinenza dei lotti industriali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti, con un minimo di un posto macchina;
b) parcheggi di relazione da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale, in misura non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici.
6.9 **Aree da riservare a parcheggi nelle zone a destinazione direzionale, alberghiera e per esercizi aperti al pubblico**
6.9.1 Negli strumenti di pianificazione, nelle zone destinate ad attività direzionali, alberghiere o ad altri esercizi aperti al pubblico sono previste adeguate aree da riservare a:
a) parcheggi stanziali nell'ambito delle aree di pertinenza degli immobili in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti;
b) parcheggi di relazione, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile, in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici per la destinazione direzionale e non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti per l'attività alberghiera e per gli esercizi aperti al pubblico.
6.10 **Aree da riservare a parcheggi di pertinenza degli insediamenti commerciali**
6.10.1 La dotazione delle aree da riservare a parcheggi di pertinenza degli insediamenti commerciali è disciplinata dal D.P.Reg 069/Pres. del 23 marzo 2007 ed in particolare:
a) esercizi inferiori a mq. 400 di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60% della superficie di vendita;
b) esercizi inferiori a mq. 400 di superficie di vendita: 100% della superficie di vendita;
c) esercizi singoli compresi tra mq. 400 e mq. 1500 di superficie di vendita: 150 % della superficie di vendita;
d) esercizi singoli con superficie di vendita superiore a mq. 1500: 200 % della superficie di vendita;
e) esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 25 % della superficie utile dell'edificio;
f) dotazione di parcheggi per servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago: 100 % della superficie utile di detti esercizi;
g) dotazioni di parcheggio aggiuntive per il parcheggio del personale addetto: nella misura di un posto macchina ogni due addetti, a partire dagli esercizi commerciali al dettaglio di dimensione superiore a mq. 1500 di superficie di vendita.
6.10.2 Le disposizioni di cui al precedente comma 6.10.1 si applicano sino all'entrata in vigore delle eventuali modifiche al D.P.Reg 069/Pres. del 23 marzo 2007.

Tab. 1 FORMAZIONE DEL POC - CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE

Aree edificate-urbanizzate

1 Unità di riferimento	2 Superficie fondiaria	3 Indice di fabbricabilità fondiario	4 Volumi edificabili teorici massimi di piano	5 Volumi residenziali esistenti e confermati	6 Stanze residenziali esistenti e confermate	7 Volumi aggiuntivi residenziali previsti	8 Volumi residenziali di piano (5+7)	9 m^3 unitari per stanza (per tipologie) esistenti e previste	10 Stanze aggiuntive di piano	11 Totale stanze residenziali esistenti e previste (6+10)	12 Indice di affollamento previsto	13 CIR
da 1 a ...	m^2	m^3/m^2	m^3	m^3	n. stanze	m^3	m^3	m^3/stanza	n. stanze	n. stanze	ab/stanza	abitanti
Totale parziale												

Aree di espansione

1 Unità di riferimento	2 Superficie fondiaria	3 Indice di fabbricabilità fondiario	4 Volumi edificabili teorici massimi di piano	5 Volumi residenziali esistenti e confermati	6 Stanze residenziali esistenti e confermate	7 Volumi aggiuntivi residenziali previsti	8 Volumi residenziali di piano (5+7)	9 m^3 unitari per stanza (per tipologie) esistenti e previste	10 Stanze aggiuntive di piano	11 Totale stanze residenziali esistenti e previste (6+10)	12 Indice di affollamento previsto	13 CIR
da 1 a ...	m^2	m^3/m^2	m^3	m^3	n. stanze	m^3	m^3	m^3/stanza	n. stanze	n. stanze	ab/stanza	abitanti
Totale parziale												
Totale generale												

Tab. 2 FORMAZIONE DEL POC - VALORI STANDARD DEGLI SPAZI PER ATTREZZATURE NEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (m²/abitante)

Classi di capacità insediativa residenziale	Aree territoriali	Attrezzature					
		viabilità e trasporti	culto, vita associativa e cultura	istruzione	assistenza e sanità	verde, sport e spettacoli all'aperto	TOTALI
Fino a 5.000 abitanti	A	3,00	2,50	2,50	1,50	7,00	16,50
	B	3,00	2,50	2,50	1,50	7,00	16,50
	C	3,00	1,50	2,00	1,50	6,00	14,00
	D	2,50	1,50	2,00	1,50	5,00	12,50
5.000 ÷ 10.000 abitanti	A	3,00	2,50	3,50	2,00	12,00	23,00
	B	3,00	2,50	3,50	2,00	12,00	23,00
	C	3,00	1,50	3,50	1,50	7,00	16,50
	D	2,50	1,50	3,50	1,50	5,00	14,00
10.000 ÷ 20.000 abitanti	A	3,50	2,50	3,50	2,00	12,00	23,50
	B	3,50	2,50	3,50	2,00	12,00	23,50
	C	3,00	1,50	3,50	2,00	7,00	17,00
	D	2,50	1,50	3,50	2,00	5,00	14,50
20.000 ÷ 50.000 abitanti	A	3,50	3,00	3,50	3,00	12,00	25,00
	B	3,50	3,00	3,50	3,00	12,00	25,00
	C	3,50	3,00	3,50	3,00	12,00	25,00
50.000 ÷ 100.000 abitanti	A	3,50	3,00	3,50	3,00	15,00	28,00
	B	3,50	3,00	3,50	3,00	15,00	28,00
oltre 100.000 abitanti	A	5,00	3,00	3,50	3,00	15,00	29,50
	B	3,50	3,00	3,50	3,00	15,00	28,00

A. Capoluoghi e centri urbani a valenza territoriale;
B. Comuni a vocazione turistica;
C. Comuni di pianura;
D. Comuni di montagna e collina.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2008
(ai sensi della delibera G.R. n. 2930 dd. 1 dicembre 2006 e n. 3142 dd. 14 dicembre 2007)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento — 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA (*) — € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD (versione certificata) — € 75,00
  - ACCESSO WEB (versione certificata) — € 60,00

(*) A partire dal 1° gennaio 2008 i fascicoli rientranti nel periodo di abbonamento la cui consistenza è superiore alle 400 pagine saranno forniti ai beneficiari esclusivamente su supporto CD. La fornitura in forma cartacea sarà eseguita previo pagamento del corrispettivo importo di Euro 15,00 (spese spedizione comprese) per i fascicoli pubblicati nell'anno della richiesta e raddoppiato se la richiesta fa riferimento ad un fascicolo pubblicato in anni precedenti. La relativa richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella sezione "BOLLETTINO UFFICIALE -> ACQUISTO FASCICOLI" all'indirizzo Internet: www.regione.fvg.it

- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso WEB e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento)

FASCICOLI

- PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:
  ANNO CORRENTE € 5,00
  ANNO ARRETRATO € 10,00

  ad eccezione dei fascicoli prodotti in forma cartacea la cui consistenza è superiore alle 400 pagine, per i quali è fissato il seguente prezzo unitario:
  ANNO CORRENTE € 15,00
  ANNO ARRETRATO € 30,00
- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata, che, nel caso si trattasse di un rinnovo dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di scadenza al fine di evitare disguidi nel prosieguo dell'abbonamento:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it
Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD**, **WEB**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale/nome.cognome – indirizzo completo – codice fiscale/partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI
- In attesa del riscontro del versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere sarà **SOSPESO D'UFFICIO**.
- Un'eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI PRIMA della data di scadenza** agli indirizzi del menzionato Servizio provveditorato e SS.GG.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di un abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto agli indirizzi del citato Servizio provveditorato e SS.GG. La relativa fornitura è così disposta:
  - se la segnalazione è effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA
  - se la segnalazione supera il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da Word).

- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **238345** intestato alla **UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R."**CARTACEO**" — **ABB.TO BUR N° ******* (per RINNOVO) o **"NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. 710/270/178**
- per abbonamenti al B.U.R." **CD**, **WEB** " — **ABB.TO BUR N° ******* (per RINNOVO) o **"NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. 1710/270/178** (ATTENZIONE: CAP. diverso dal precedente !)
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — **INSERZ. BUR – INVIO PROT. N. ***** - CAP. 708/270/178**
- per acquisto fascicoli B.U.R. — **ACQUISTO FASCICOLO/I BUR - CAP. 709/270/178**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **abbonamenti**: *modulo in f.to DOC*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
PAOLO ZOTTA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste